



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Lombardo Radice- Pappalardo”

91022 CASTELVETRANO (TP)

P.le Martiri d'Ungheria, – C.M.: TPIC84100G – Tel: 0924901445 – Tel/Fax.: 0924906962

TPIC84100G@istruzione.it – TPIC84100G@pec.istruzione.it

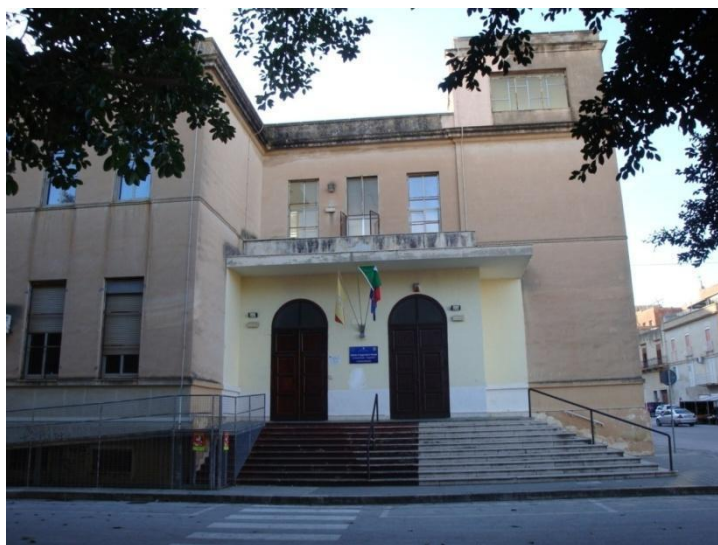
www.icradicepappalardo.edu.it

Documento di valutazione dei rischi

Plesso Lombardo Radice (Scuola Primaria ed Infanzia)

PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA SC. PRIMARIA - LARGO UNGHERIA SC. INFANZIA– tel.0924906962

91022 - Castelvetro



R.S.P.P.

Prof. Giuseppe Salluzzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lgs n 39/93.

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Rosa Barone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lgs n 39/93

R.L.S.

Francesco Licata

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lgs n 39/93.

MEDICO COMPETENTE

Dott.

A.S. 2023/24

	Anno Scolastico	Data	Firma
ELABORATO	2014/2015	14/02/2015 prot.n. 1276	IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Maria Rosa Barone Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lgs n 39/93
AGGIORNATO	2015/2016	26/01/2016 Prot.n.711/A35	IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Maria Rosa Barone Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lgs n 39/93
AGGIORNATO	2016/2017	30/09/2016 prot.n.8309/A35	IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Maria Rosa Barone Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lgs n 39/93
AGGIORNATO	2017/2018	10/10/2017 prot.n.9376/A35	IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Maria Rosa Barone Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lgs n 39/93
AGGIORNATO	2018/2019	31/10/2018 prot.n. 11888/A35	IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Maria Rosa Barone Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lgs n 39/93
AGGIORNAMENTO	2019/2020	27/11/2019 prot.n. 11351 VI.9	IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Maria Rosa Barone Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lgs n 39/93
AGGIORNAMENTO	2020/2021	12/11/2020 prot.n. 8448 VI.9	IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Maria Rosa Barone Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lgs n 39/93
AGGIORNAMENTO	2021/2022	03/11/2021 prot.n. 10430 VI.9	IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Maria Rosa Barone Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lgs n 39/93
AGGIORNAMENTO	2022/2023	12/01/2023 Prot. 298/VI.9	IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Maria Rosa Barone Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lgs n 39/93

PREMESSA	PAG. 5
.....	
.....	
1- IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTO ALLA SCUOLA	8
.....	
2- CONSIDERAZIONI GENERALI	11
.....	
....	
3- CARATTERISTICHE GENERALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO	11
.....	
4- FATTORI DI RISCHIO	12
.....	
.....	
5- CRITERI UTILIZZATI	13
.....	
.....	
6- ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI	16
.....	
7- MISURE GENERALI DI TUTELA ED EMERGENZE	18
.....	
8- PROCEDURE DI EMERGENZA E ADDETTI	19
.....	
9- RISCHI DERIVANTI DAL LUOGO DI LAVORO	23
.....	
10- SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	24
.....	

11- RISCHI CONSEGUENTI LA STRUTTURA E GLI IMPIANTI	24
.....	
12- MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	32
.....	
13- USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO	33
.....	
14- ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI	34
.....	
15- RISCHIO RUMORE	37
.....	
.....	
16- RISCHIO CHIMICO	38
.....	
.....	
17- RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI	40
.....	
18- RISCHIO PER LE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA	41
.....	
19- MOBBING E STRESS DA LAVORO CORRELATO	42
.....	
20- PROGRAMMI DI MIGLIORAMENTO	43
.....	
21- VALUTAZIONE E INDICI DI ATTENZIONE	44
.....	
RISCHI PER LA SICUREZZA	44
.....	
.....	
ELENCO FATTORI DI RISCHIO ATTIVITA' PER SINGOLO SOGGETTO	49
.....	

ALLEGATI

Il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età. All'esito della valutazione viene elaborato il presente documento che, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 81/08, contiene:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1 lettera a) del D. Lgs 81/08;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il Datore di Lavoro, identificato in questo caso come Dirigente Scolastico, ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi relativi alla sicurezza sul lavoro e successivamente ad elaborare il presente documento, con la collaborazione dell' RSPP, per l'Istituto Comprensivo "Radice-Pappalardo" di Castelvetro, che nel seguito verrà chiamato nel documento Organizzazione. In particolare questo documento nasce per uniformare ad un unico modello quelli precedentemente elaborati dalle scuole di origine dell'odierno Istituto Comprensivo.

Il Responsabile SPP e gli addetti ASPP hanno frequentato, come previsto all'art. 32 comma 2, specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali; i corsi frequentati rispettano in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 21 Dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2012, e successive modificazioni.

DEFINIZIONI RICORRENTI

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; Il rischio (R) è funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilità (P) o frequenza del verificarsi del danno.

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per

conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle Istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente scolastico al quale spettano i poteri di gestione e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Servizio di prevenzione e protezione dei rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dei rischi;

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, dello stesso D.Lgs., con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

Sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

Agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del D. Lgs. 81/08, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 81/08, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

Linee Guida: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini preventivi; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

Responsabilità sociale delle imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

SCUOLA/ISTITUTO: Istituto Comprensivo "Lombardo Radice Pappalardo"

Sede di Direzione Amministrativa: Piazza Martiri d'Ungheria, - 91022 CASTELVETRANO (TP)

Plesso a cui si riferisce il presente DVR:

Scuola Primaria e dell'Infanzia "Lombardo Radice", P.le Ungheria, 91022- CASTELVETRANO

N. PERSONALE ATA: 15 - (7 Collaboratori Scolastici + 8 Amministrativi)

N. STUDENTI: 248 - (176 in 10 classi Primaria +72 in 4 classi Infanzia)

N. DOCENTI: 37 - (27 Primaria + 10 Infanzia)

ENTE PROPRIETARIO: Comune di Castelvetro (Amministrazione)

DIRIGENTE SCOLASTICO -D.L. Prof.ssa Maria Rosa Barone

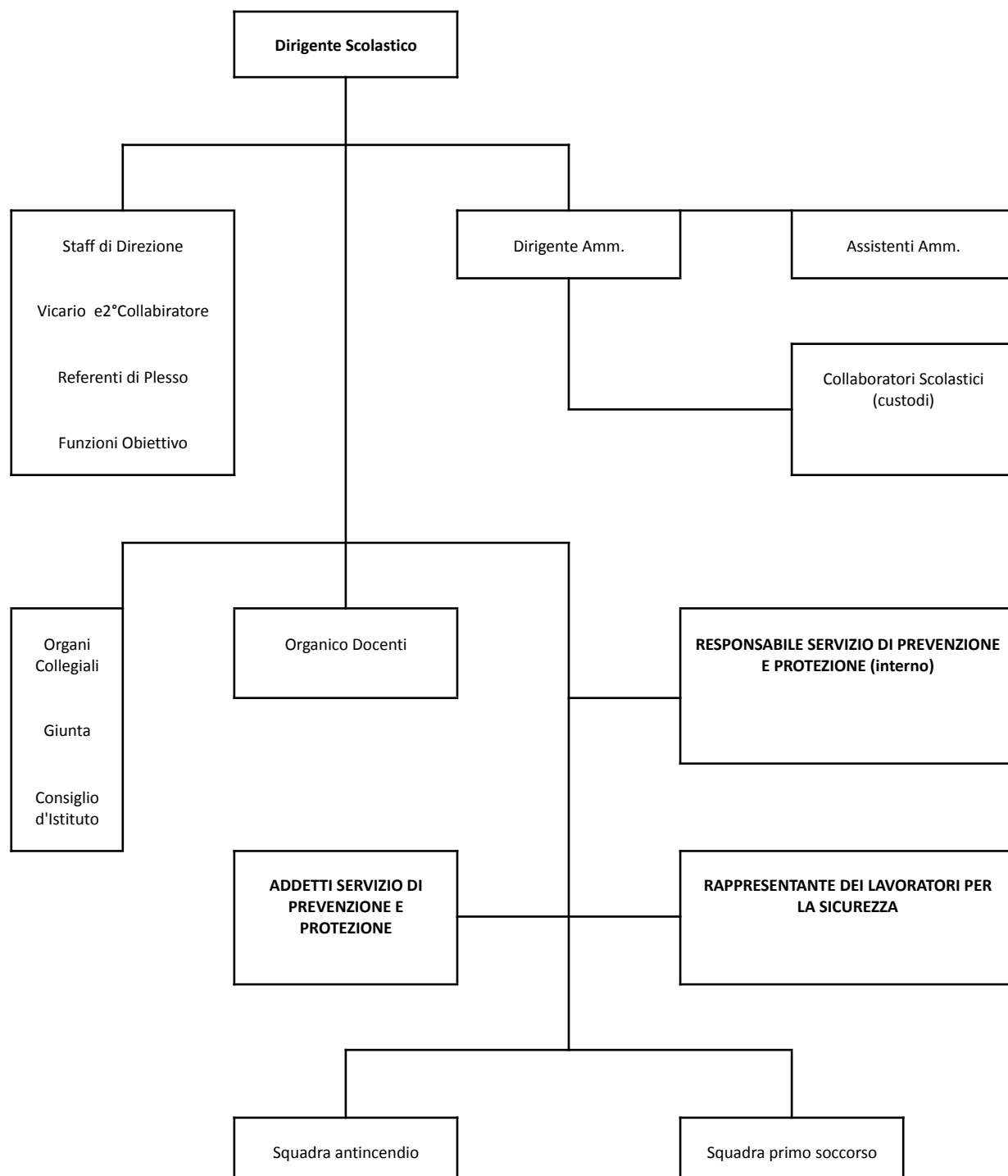
RESPONSABILE -R.S.P.P. Prof.Giuseppe Salluzzo

PREPOSTO -S.P.P. M.stra Margherita Mistretta

Medico Competente Dott.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI -R.L.S. Sig. Francesco Licata

ORGANIGRAMMA



Il Servizio di prevenzione e Protezione è costituito dalle seguenti figure:

PLESSO LOMBARDO RADICE

PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA SC. PRIMARIA - LARGO UNGHERIA SC. INFANZIA

INCARICO	NOMINATIVI	QUALIFICA
Emanazione ordine di evacuazione	Mistretta Margherita Ditta Rosa	Docente - titolare Docente - supplente

Diffusione operazione Evacuazione

Generale	Barone Maria Rosa Morrione Maria	Dirigente Scolastico - titolare D.S.G.A. - supplente
Piano Terra	Basile Vitalba M. Cannova Vincenza	Docente - titolare Docente - supplente
Piano Primo	Mistretta Margherita Salvo Francesca Linda	Docente - titolare Docente - supplente

Controllo operazione di Evacuazione

Piano terra	Licata Mariella Cusumano Laura	Ass. Amministrativo - titolare Collaboratore Scolastico - supplente
Primo Piano	Abate Vito Calcara Filippo	Collaboratore Scolastico - titolare Collaboratore Scolastico - supplente
Chiamate soccorso	Barone Maria Rosa Morrione Maria	Dirigente scolastico - titolare D.S.G.A. - supplente
Energia elettrica	Cusumano Laura Silistria Milazzo Caterina	Collaboratore Scolastico - titolare Collaboratore Scolastico - supplente
Acqua	Silistria Milazzo Caterina Cusumano Laura	Assistente Amministrativo - titolare Collaboratore Scolastico - supplente
Controllo quotidiano praticabilità delle vie d'uscita	Silistria Milazzo Caterina Cusumano Laura	Collaboratore Scolastico - titolare Collaboratore Scolastico - supplente
Controllo quotidiano praticabilità delle vie d'uscita, apertura porte e cancelli, interr.one del traffico SCUOLA INFANZIA	Ditta Rosa Bua Caterina	Docente - titolare Collaboratore Scolastico - supplente
Controllo apertura porte e cancelli e interruzione del traffico	Cusumano Laura Silistria Milazzo Caterina	Collaboratore Scolastico - titolare Collaboratore Scolastico - supplente
Raccolta moduli di evacuazione e colleg. "Direzione delle operazione/classi"	Mistretta Margherita Russo Francesca	Docente - titolare Assistente Amministrativo - supplente
Addetto Pronto Soccorso PT	Ancona Vincenza Cinzia Adragna Nadia	Docente - titolare Docente -supplente
Addetto Pronto Soccorso 1°P	Marotta Giuseppa Maria Abate Vito	Docente - titolare Docente - supplente
Addetto Antincendio, controllo periodico estintori e idranti PT	Ditta Rosa Teri Alessandro	Docente - titolare Docente -supplente
Addetto Antincendio, controllo periodico estintori e idranti 1°P	Salvo Francesca Linda Calcara Filippo	Docente - titolare Collaboratore Scolastico -supplente

SQUADRA ADDETTI ALLE OPERAZIONI DI PRIMO SOCCORSO

Ancona Vincenza Cinzia, Adragna Nadia, Marotta Giuseppa Maria, Abate Vito

SQUADRA ADDETTI ALLE OPERAZIONI ANTINCENDIO

Ditta Rosa, Teri Alessandro, Salvo Francesca Linda, Calcara Filippo

La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori ha richiesto un'attenta analisi delle situazioni specifiche nelle quali gli addetti alle varie postazioni di lavoro vengono a trovarsi durante l'espletamento delle proprie mansioni.

La Valutazione dei Rischi è:

- correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- finalizzata all'individuazione e all'attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare.

Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell'unità produttiva, sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.

Nella documentazione allegata sono riportate le planimetrie complete dei plessi e delle sedi operative dell'istituto, dalle quali si possono desumere le ubicazioni delle diverse aree, le strutture che ospitano laboratori o veri e propri impianti, i corpi tecnici ed in generale i diversi luoghi coperti o all'aperto.

Breve descrizione dell'edificio scolastico:

Il plesso Lombardo Radice è ubicato nella centrale piazza Martiri d'Ungheria in un contesto urbano caratterizzato dalla presenza di scuole ed uffici e da un edificio condominiale residenziale con uffici (Liceo Classico Pantaleo, Scuola media Pappalardo, Ufficio Sanitario ASP). La zona è caratterizzata da ampie strade e piazze tali da costituire aree di raccolta nel caso di evacuazione degli edifici; è facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso che possono accostarsi agli edifici ed è accessibile dalla via c/le Fanti, via Meli, Via M.D'Ungheria, via U.Rattazzi e via Sciacca. La struttura scolastica in questione si compone di due plessi contigui e comunicanti: uno di costruzione risalente ai primi anni cinquanta del secolo scorso si compone di piano terra rialzato e primo, destinato a scuola primaria e uffici di direzione e di segreteria, l'altro costituito dal solo piano terra rialzato è stato costruito tra gli anni settanta e ottanta e ospita la scuola dell'infanzia. Il primo presenta due portoni di accesso preceduti da una scalinata, una corte interna con una scala metallica di emergenza, e costituiscono le vie di fuga di emergenza in quanto comunicano con l'esterno; il secondo dove sono presenti quattro aule ha una sola via di accesso e di uscita per le emergenze oltre un'apertura di servizio con la corte precedente. Lo stato d'uso e di manutenzione è appena sufficiente in considerazione del fatto che la manutenzione da parte dell'ente proprietario viene fatta in regime di emergenza e mai in condizioni ordinarie: gli infissi esterni sono stati in parte adeguati, mentre quelli interni sono in condizioni precarie come pure i servizi. Le barriere architettoniche sono state in parte eliminate, manca un collegamento meccanico tra il piano terra ed primo. L'edificio non ha impianto di riscaldamento, solo qualche ambiente è dotato di pompa di calore per la climatizzazione invernale ed estiva, nonostante sul terrazzo di copertura esista da qualche anno un impianto fotovoltaico che potrebbe alimentare un impianto di riscaldamento elettrico. Dal punto di vista strutturale non vi sono dissesti o vizi che lasciano ipotizzare una loro precarietà. La superficie utile coperta è di circa 2.390 mq.

Ai fini della Valutazione dei Rischi lavorativi, il plesso in esame è stato suddiviso nelle seguenti aree omogenee:

1. Area didattica normale

E' costituita da tutte le aule e i locali dove, in generale, non sono presenti particolari attrezzature.

Come si evince dalle planimetrie sono presenti: - piano terra: n. 9 aule. - piano primo: n. 6 aule.

2. Area tecnica

E' costituita dall'aula psicomotricità (al piano terra), 2 laboratori multimediale ed uno scientifico (al piano primo),

locale tecnico apiano terra.

3. Area attività collettive

Tra le aree adibite ad attività collettive si riscontra una mensa che si trova al piano terra e gli atri della primaria e dell'infanzia che all'occorrenza diventano luoghi per attività comuni.

5. Area uffici

Gli uffici sono ubicati al piano terra e sono costituiti dagli uffici di segreteria e dalla direzione e da un vano archivio.

4- FATTORI DI RISCHIO

I **Rischi lavorativi** presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative, possono essere divisi nelle seguenti tre categorie:

A	Rischi per la sicurezza dovuti a: (rischi di natura infortunistica)	• Strutture • Macchine • Impianti elettrici • Sostanze pericolose • Incendio esplosioni
B	Rischi per la salute dovuti a: (Rischi di natura igienico-ambientale)	• Agenti chimici • Agenti fisici • Agenti biologici
C	Rischi per la sicurezza e la salute dovuti a: (rischi di tipo cosiddetto trasversale)	• Organizzazione del lavoro • Fattori psicologici • Fattori ergonomici • Condizioni di lavori difficili

La metodologia seguita nell'analisi dei fattori di rischio ha tenuto conto del contenuto specifico del D.Lgs. 81/08. L'analisi è stata effettuata utilizzando elenchi già esistenti adattati alle realtà scolastiche, elencando i fattori di rischio di competenza degli Istituti scolastici. I fattori di rischio sopra riportati sono contenuti, nell'elenco seguente, in un ordinamento di tipologie organizzative e di lavoro più utile alle procedure di valutazione dei rischi. Ciascuno dei punti dell'elenco ha fatto da guida alle persone incaricate della valutazione.

ELENCO DEI FATTORI DI RISCHIO

Aspetti organizzativi e gestionali

- 1 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
- 2 COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITA'
- 3 ANALISI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
- 4 INFORMAZIONE - FORMAZIONE
- 5 PARTECIPAZIONE
- 6 NORME E PROCEDIMENTI DI LAVORO
- 7 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- 8 EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO
- 9 SORVEGLIANZA SANITARIA/VACCINAZIONI
- 10 LAVORI IN APPALTO

Salute e sicurezza di lavoratori e studenti

- 11 IMPIANTO ELETTRICO
- 12 ANTINCENDIO/VIE ED USCITE D'EMERGENZA

- 13 RUMORE E COMFORT ACUSTICO
- 14 CARICO LAVORO FISICO (MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI)
- 15 MICROCLIMA
- 16 ILLUMINAZIONE
- 17 ARREDI
- 18 ATTREZZATURE

Rischi legati alle attività svolte in ambienti specifici

- 19. AULE NORMALI
- 20. AULE SPECIALI/LABORATORI
- 21. AULA MAGNA/AUDITORIO
- 22. BIBLIOTECA
- 23. BARRIERE ARCHITETTONICHE

5- CRITERI UTILIZZATI

Nel seguito si descrivono i criteri adottati per la valutazione dei rischi attraverso una descrizione dei passi da compiere per identificare i mezzi più opportuni per eliminare i rischi, ovvero per controllarli.

La valutazione dei rischi viene effettuata in collaborazione con il Responsabile del S.P.P., con il Medico Competente, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

L'obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel fornire al datore di lavoro gli elementi utili a prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

L'intervento operativo di valutazione dei rischi deve portare a:

1. suddividere le attività in relazione agli ambienti specifici in cui vengono svolte
2. identificare i fattori di rischio (potenziali fonti di pericolo)
3. identificare i lavoratori esposti
4. quantificare i rischi (stima dell'entità dell'esposizione e della gravità degli effetti)
5. definire le priorità degli interventi necessari
6. individuare, programmare e mettere in atto le misure di prevenzione necessarie.

IDENTIFICAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO (POTENZIALI FONTI DI PERICOLO)

Tale fase viene eseguita attraverso una breve ma dettagliata descrizione di tutte le attività che vengono svolte in ciascuna tipologia di ambiente di lavoro.

La valutazione deve riguardare i rischi che risultino ragionevolmente prevedibili. E' opportuno fare una prima valutazione complessiva per separare i rischi in due categorie: quelli ben noti, per i quali si identificano prontamente le misure di controllo, e i rischi per i quali è necessario un esame più attento e dettagliato.

L'identificazione dei fattori di rischio sarà guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e standard tecnici, dai dati desunti dall'esperienza e dalle informazioni raccolte, dai contributi apportati da quanti, a diverso titolo, concorrono all'effettuazione della stessa valutazione: responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Medico Competente, altre figure che possono essere utilmente consultate nel merito (docenti, non docenti, responsabili di laboratorio, ecc.).

Questo procedimento consentirà di identificare i pericoli non soltanto in base ai principi generalmente noti, ma anche all'esistenza di fattori di rischio peculiari delle condizioni in cui ha luogo l'attività lavorativa.

Si avrà cura di controllare l'influenza che su tale identificazione può esercitare la percezione soggettiva del rischio, che talvolta può portare a sottostimare o sovrastimare un pericolo sulla base dell'abitudine al rischio o dell'eccessiva fiducia concessa alle impressioni sensoriali.

IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI ESPOSTI

In relazione alle situazioni pericolose messe in luce dalla prima fase della valutazione, si evidenzierà il numero dei lavoratori che è possibilmente esposto ai fattori di rischio, individualmente o come gruppo omogeneo.

E' opportuno che i lavoratori esposti siano identificati nominalmente o come gruppi omogenei per la programmazione dei successivi interventi di informazione/formazione.

Tale fase non potrà prescindere da una modalità partecipativa dei lavoratori nella raccolta delle informazioni necessarie.

A questo proposito si fa presente come l'uso di check-list, se pur di utilità al RSPP, non può essere considerato come l'unico mezzo per la valutazione. La check-list infatti:

- può rivelarsi a volte eccessivamente dettagliata, altre generica a seconda del tipo di lavorazione o attrezzatura utilizzata
- non sostituisce la conoscenza e le informazioni pregiate di cui dispongono i lavoratori direttamente interessati sulle specifiche situazioni di rischio.

QUANTIFICAZIONE DEI RISCHI (stima dell'entità dell'esposizione e della gravità degli effetti)

La quantificazione del rischio deriva dalla possibilità di definire il rischio come prodotto della Probabilità (P) di accadimento per la gravità del Danno (D) atteso:

$$R=P \times D$$

La definizione della scala di Probabilità fa riferimento principalmente all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l'evento indesiderato, tenuto conto della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori:

Valori di Danno

Lieve

- 1 Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

Medio

- 2 Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.
Esposizione cronica con effetti reversibili

Grave

- 3 Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale.
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.

Gravissimo

- 4 Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale.
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

Valori di Frequenza

Improbabile

- 1 La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità

Poco Probabile

- 2 La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe grande sorpresa

Probabile

- | | |
|---|--|
| 3 | La mancanza rilevata può provocare un danno anche se non in maniera automatica o diretta. E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno susciterebbe una moderata sorpresa |
|---|--|

Altamente Probabile

- | | |
|---|---|
| 4 | Esiste una correlazione diretta tra mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili.
in situazioni operative simili |
|---|---|

Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda

Indici di Rischio:

Frequenza\Danno	Lieve	Medio	Grave	Gravissimo
		2		
Improbabile	1		3	4
		4		
		444		
Poco Probabile	2	4	6	8
Probabile	3	6	9	12
Altamente probabile	4	8	12	16

Azioni Correttive:

RISCHIO 8	AZIONI CORRETTIVE URGENTI
$4 \leq \text{RISCHIO} \leq 8$	AZIONI CORRETTIVE NECESSARIE DA PROGRAMMARE CON URGENZA
$2 \leq \text{RISCHIO} \leq 3$	AZIONI CORRETTIVE E/O MIGLIORATIVE DA PROGRAMMARE NEL BREVE-MEDIO-LUNGO TERMINE
R = 1	AZIONI MIGLIORATIVE DA VALUTARE IN FASE DI PROGRAMMAZIONE

L'incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile, va considerato come priorità nella programmazione delle misure di prevenzione

N. B.: Deve essere preso in considerazione il danno più grave che può essere associato al rischio in esame: a tal fine non può essere utilizzato il solo dato statistico aziendale che mostra un basso numero di incidenti di quel tipo: di per sé tale dato non autorizza ad adottare misure di sicurezza meno restrittive.

DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI NECESSARI

In base al risultato di classificazione dei rischi e della loro quantificazione con il metodo sopra riportato, il Dirigente Scolastico avrà semplificato il compito di stabilire un ordine di priorità con il quale attuare le misure di prevenzione/protezione individuate per ciascun rischio.

Si nota come tale scala di priorità sia fondamentale in situazioni complesse per poter organizzare la programmazione delle misure necessarie.

Il metodo utilizzato è un valido aiuto per cercare di rendere il più oggettivo possibile il giudizio sui vari rischi presenti, in quanto scompone la decisione di priorità in una serie di scelte successive più semplici. All'inevitabile soggettività che sempre rimarrà nella scelta della scala di probabilità e di gravità del danno, si potrà ovviare con il confronto continuo con più operatori, e con coloro che di fatto eseguono le varie operazioni o utilizzano le varie attrezzature.

L'ordine di priorità delle misure da attuare dovrebbe prescindere dal discorso economico.

INDIVIDUAZIONE, PROGRAMMAZIONE E MESSA IN ATTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE-PROTEZIONE NECESSARIE

L'individuazione delle misure di prevenzione e protezione rispetterà quanto indicato dal D.Lgs. 81/08 ed in particolare farà riferimento ai principi gerarchici della prevenzione dei rischi in esso indicati:

- evitare i rischi
- utilizzare al minimo gli agenti nocivi
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che lo è meno
- combattere i rischi alla fonte
- applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali
- limitare al minimo il numero di lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio
- adeguarsi al progresso tecnico
- cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione
- integrare le misure di prevenzione/protezione con quelle tecniche e organizzative

Il piano di attuazione dovrà contemplare i tempi previsti per la realizzazione degli interventi, la verifica della loro effettiva messa in opera, la verifica della loro efficacia, la revisione periodica in merito ad eventuali variazioni intercorse nelle operazioni svolte o nell'organizzazione del lavoro che possano compromettere o impedire la validità delle azioni intraprese (istituire un registro delle verifiche con relative procedure).

6- ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro, oltre alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall'*articolo 28 del D. Lgs. 81/08* e alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ha provveduto a

- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
- affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli *articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/08*;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all' *articolo 43 del D. Lgs. 81/08*. Tali misure risultano adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai

fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

Il dirigente scolastico, inoltre, provvederà a:

- fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
 - la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro.. la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - i dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali;
 - i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q);
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- elaborare, in caso di necessità, il documento di cui all'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- comunicare all'INAIL, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- nell'ambito dell' eventuale svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all' *articolo 35 del D. Lgs. 81/08*.

OBBLIGHI DEI PREPOSTI

In riferimento alle attività indicate all' *articolo 3 del D. Lgs. 81/08*, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, dovranno:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza ed dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al dirigente scolastico sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle

quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall' *articolo 37 del D. Lgs. 81/08*.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori dovranno in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico dell'ASP.

Nel caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i lavoratori delle ditte esecutrici che effettuano lavorazioni all'interno del plesso scolastico devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

7- MISURE GENERALI DI TUTELA ED EMERGENZE

MISURE GENERALI DI TUTELA

Sono state osservate tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come definite all' *art 15 del D.Lgs. 81/08*, e precisamente:

E' stata effettuata la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, così come descritta nel presente DVR.

- E' stata prevista la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro
- Come dettagliato nel documento di valutazione, si è provveduto all'eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, alla loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico
- Sono stati rispettati i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo
- E' stata attuata, per quanto possibile, la riduzione dei rischi alla fonte
- E' stata prevista la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso

- E' stato limitato al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio
- E' stato previsto un utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro
- E' stata data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
- E' stato previsto il controllo sanitario dei lavoratori
- Si provvederà all'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e all'attribuzione, ove possibile, ad altra mansione
- Verrà effettuata l'adeguata informazione e formazione per i lavoratori, per dirigenti, i preposti e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- Verranno impartite istruzioni adeguate a tutti i lavoratori
- E' stata prevista la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- E' stata effettuata un'attenta programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
- Sono state dettagliate le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, compreso l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza
- E' stata programmata la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non comporteranno mai oneri finanziari per i lavoratori.

8- PROCEDURE D'EMERGENZA ED ADDETTI

COMPITI E PROCEDURE GENERALI

Come previsto dall'*art. 43, comma 1, del D. Lgs. 81/08*, sono stati organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

Sono stati, infatti, designati preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Sono stati informati tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare.

Sono stati programmati gli interventi, presi i provvedimenti e date le istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, omettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro.

Sono stati adottati i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. Ai fini delle designazioni si è tenuto conto delle dimensioni e dei rischi specifici della scuola secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'*articolo 46 del D. Lgs. 81/08* (decreto del Ministro dell'Interno in data 10 marzo 1998 e decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

Nel plesso saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione. In ogni plesso verrà esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

❖ Vigili del Fuoco

❖ Pronto soccorso

- ❖ Ospedale
- ❖ Vigili Urbani
- ❖ Carabinieri
- ❖ Polizia

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l'addetto all'emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d'incendio

- ❖ Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.
- ❖ Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono dell'azienda. informazioni sull'incendio.
- ❖ Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore.
- ❖ Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell'azienda.

In caso d'infortunio o malore

- ❖ Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.
- ❖ Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.
- ❖ Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI

- ❖ Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118.
- ❖ Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
- ❖ Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).
- ❖ Incoraggiare e rassicurare il paziente.
- ❖ Inviare, se del caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
- ❖ Assicurarsi che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO

Nel plesso, così come previsto dal *punto 5 dell'Allegato IV del D.Lgs. 81/08*, saranno presenti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da maloreimprovviso. Detti presidi saranno contenuti in una Cassetta di Pronto Soccorso il cui contenuto minimo è di seguito elencato:

- ❖ Guanti sterili monouso (5 paia)
- ❖ Visiera paraschizzi
- ❖ Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
- ❖ Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3)
- ❖ Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
- ❖ Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
- ❖ Teli sterili monouso(2)
- ❖ Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
- ❖ Confezione di rete elastica di misura media (1)
- ❖ Confezione di cotone idrofilo (1)
- ❖ Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
- ❖ Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
- ❖ Un paio di forbici
- ❖ Lacci emostatici (3)
- ❖ Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
- ❖ Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
- ❖ Termometro
- ❖ Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

PREVENZIONE INCENDI

Nel plesso sono state adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori, ai sensi dell' *art.46 del D. Lgs. 81/08*.

In particolare, sono stati applicati i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998. Per la valutazione dettagliata del Rischio di Incendio, effettuata secondo lo stesso decreto 10 marzo 1998 e successive modifiche o integrazioni, si rinvia alla allegata relazione specifica ed ai relativi allegati documentali e grafici, tra cui il Piano di Sicurezza ed Evacuazione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

Come indicato *all'art. 74 del D. Lgs. 81/08*, si intende per Dispositivo di Protezione Individuale, di seguito denominato **DPI**, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Come indicato nelle diverse attività lavorative oggetto del presente documento di valutazione dei rischi, e come previsto dall' *art. 75 del D. Lgs. 81/08*, è stato previsto l'impiego obbligatorio dei DPI quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. I DPI saranno conformi alle norme di cui al *D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475*, e sue successive modificazioni e saranno:

- adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore
- adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro

Essi, inoltre terranno conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore potranno essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità

In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, come indicati nelle schede di sicurezza riportate nel seguito, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. Ai fini della scelta dei DPI, il datore di lavoro:

- ha effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi
- ha individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi stessi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI
- ha valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con le caratteristiche individuate nella scelta degli stessi
- provvederà ad aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, sono state individuate, come indicato nell' *art. 77, comma 2 del D.Lgs. 81/08*, le condizioni in cui i DPI devono essere usati, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

- a) entità del rischio;
- b) frequenza dell'esposizione al rischio;
- c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- d) prestazioni del DPI.

Sarà cura del Datore di lavoro:

- Mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- Provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante, -
- Fornire istruzioni dettagliate, ma comprensibili per i lavoratori
- Destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari

utilizzatori

- Informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- Rendere disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
- Stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- Assicurare una formazione adeguata e organizzare uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

Particolare addestramento verrà effettuato in caso di utilizzo dei DPI di protezione dell'udito c/o dei seguenti DPI

rientranti in terza categoria: gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici

- gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;
- i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti
- i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
- i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.

9- I RISCHI DERIVANTI DAL LUOGO DI LAVORO

Di seguito si presentano le indicazioni a carattere generale per l'istituto rimandando alle relazioni annuali per la segnalazione delle criticità presenti.

STABILITA' E SOLIDITA'

Gli immobili sono prevalentemente stabili e solidi e rimandiamo a specifiche schede le eventuali difformità. Gli ambienti sono mantenuti puliti con difficoltà.

ALTEZZA LOCALI m > 3

SUPERFICIE LOCALI solo in alcuni caso inferiore al rapporto di 1.8 mq per alunno, motivo per il quale vengono prese precauzioni aggiuntive specifiche, provvedendo a garantire un'agevole uscita dalla classe

PAVIMENTI , MURI, SOFFITTI, FINESTRE E SCALE

I locali sono ben difesi dagli agenti atmosferici, hanno aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria e superfici, pavimenti e pareti sono tenuti in buone condizioni igieniche.

I pavimenti sono fissi, stabili e antisdrucciolevoli. Le scale funzionano in piena sicurezza, dotate di parapetto e corrimano. Le pareti hanno tinta chiara.

VIE DI CIRCOLAZIONE

Sono adeguate agli utenti ed alle attività. I passaggi sono generalmente sgombri e sono mantenuti tali tramite i collaboratori scolastici specificatamente incaricati, soprattutto in prossimità delle uscite di sicurezza.

VIE E USCITE DI EMERGENZA

Le vie e uscite di emergenza sono mantenute sgombre e consentono di raggiungere il più rapidamente possibile il luogo sicuro. Le vie e uscite di emergenza sono di altezza > 2 m e larghezza minima conforme alla normativa antincendio. Le porte delle uscite di emergenza quando presenti sono apribili verso l'esterno.

PORTE E PORTONI

Sono apribili dall'interno. Le porte sono di larghezza > 80 cm.

Larghezza minima presente:

- fino a 25 presenze larghezza min. 80 cm;
- fra 26 e 50 presenze larghezza min. 120 cm;
- tra 51 e 100 presenze, 1 da 120 e 1 da 90 cm;
- oltre 100 presenze si aggiunge 1 porta da 120 ogni 50,

MICROCLIMA

L'aerazione è naturale. Difficoltà di corretto microclima nelle aule per potenziale sovraffollamento. Nei laboratori sono presenti impianti di trattamento aria da rendere pienamente efficienti ed utilizzabili dal personale.

TEMPERATURA DEI LOCALI

Adeguate all'organismo umano a seconda dell'attività considerando anche umidità, movimento dell'aria ed il soleggiamento eccessivo.

ILLUMINAZIONE NATURALE ED ARTIFICIALE

L'illuminazione è sia naturale sia artificiale.

Luce:

- naturale sufficiente
- artificiale sufficiente e sicura,
- prese di sicurezza in caso di rischio.

Vetrare e luci scarsamente pulite se di difficile raggiungibilità: la pulizia straordinaria è di competenza della Amm.ne competente ma difficilmente attuata.

GABINETTI E LAVABI

I lavabi sono dotati di acqua corrente calda e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. Per uomini e donne sono previsti gabinetti separati.

CONDIZIONI ACUSTICHE

I requisiti di accettabilità previsti dalla norma possono essere ritenuti soddisfacenti.

10- SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

SEGNALAZIONE PERMANENTE

Si riferisce a divieti, avvertimenti, obblighi e altresì all'ubicazione e identificazione di mezzi di salvataggio, pronto soccorso e attrezzatura antincendio. Sono utilizzate anche per segnalare rischi di urto contro ostacoli, caduta delle persone e per segnare le vie di circolazione. E' considerata segnalazione permanente anche l'etichettatura dei contenitori e delle tubazioni di sostanze o preparati pericolosi.

SEGNALAZIONE OCCASIONALE

Si utilizza per la chiamata di persone per un'azione specifica e lo sgombero urgente delle persone, per mezzo di segnali luminosi, acustici o di comunicazioni verbali.

11- RISCHI CONSEGUENTI LA STRUTTURA E GLI IMPIANTI

I rischi più frequentemente presenti sono dovuti prevalentemente a:

- Fatiscenza della struttura, soprattutto i laboratori e gli spazi non presidiati
- Scarsa manutenzione da parte dell'ente proprietario
- Inadeguatezza degli arredi

La carenza di manutenzione è dovuta alla mancata autonomia finanziaria della scuola e alla dipendenza economica per tali aspetti dall'Amm.ne pubblica.

Gli arredi, ormai datati, sono spesso poco adatti all'uso di alunni e professori.

Analizziamo ora nello specifico i rischi:

- ⇒ **Fruibilità degli spazi:** il problema è direttamente ma non esclusivamente connesso al superamento delle barriere architettoniche. La scuola deve essere agibile ai disabili che siano essi alunni o docenti. Inoltre vi sono spesso accumuli di materiali (banchi e attrezzature obsolete) in spazi non in uso aspetto che comunque viene presidiato. Inoltre la eccessiva rotazione delle aule senza una corretta programmazione comporta ambienti con difficoltà di pulizia ed igiene.
- ⇒ **Rischio scale:** l'inadeguatezza delle scale è legata principalmente alla assenza di corrimano (doppio corrimano in caso di rampe molto ampie), inadeguatezza di balaustre, presenza di vetrate a tutta altezza non protette, assenza di bande antisdrucciolo su scale e pavimenti o mancata manutenzione.
- ⇒ **Vetri:** alcune finestre non hanno caratteristica di infrangibilità e necessitano di sostituzione
- ⇒ **Rischio elettrico:** legato alla vetustà dell'impianto, alla inadeguatezza dello stesso, alla assenza della messa a terra, all'uso talvolta incongruo di apparecchiature.
- ⇒ **Illuminazione:** legato alla presenza di
 - Corpi illuminanti inadeguati con scarsa luminosità
 - Grandi superfici vetrate con luce naturale non o parzialmente schermata
- ⇒ **Microclima:** i problemi connessi all'impianto di riscaldamento sono spesso dovuti a:
 - Fermo delle caldaie durante il fine settimana (lunedì mattina freddo)
 - Carenza di manutenzione degli infissi (correnti d'aria)
 - Carenza di manutenzione dell'impianto (difficoltà regolazione)
 - Presenza di grandi superfici vetrate con conseguente differenza di temperatura tra quelle esposte a nord e quelle esposte a sud o per dispersione termica (effetto da irraggiamento negativo)
 - Impossibilità di regolare le temperature in modo autonomo nelle aule (in quelle aperte, chiuse, con molti o pochi studenti)
- ⇒ **Qualità dell'aria:** principalmente nelle aule e nei laboratori a causa dell'affollamento delle stesse, dello scarso ricambio d'aria
- ⇒ **Rischio amianto** che può essere presente in coibentazioni, pavimento e coperture anche se al momento non risulta presente in luoghi tali da generare rischio comunque non segnalato dall'ente proprietario
- ⇒ **Rischio legato all'insorgenza di situazioni di emergenza** fattore di rischio comune a tutti i locali e reparti lavorativi è quello di **incendio** con tutte le previsioni e precauzioni logistiche che a tale pericolo sono connesse.

Per quanto riguarda le strutture gli interventi di prevenzione spettano in gran parte all'Amm.ne ad eccezione dei seguenti a carico dell'Organizzazione:

1. I depositi degli attrezzi devono essere tenuti ordinatamente, devono essere dotati di idonee attrezzature per riporre tutti i materiali in sicurezza
2. Durante la stesura del piano di emergenza è stato individuato una squadra responsabile del coordinamento delle operazioni di emergenza o evacuazione che esse siano. I compiti sono di controllare l'applicazione del piano, con particolare attenzione al rispetto delle precedenze, dei tempi di esodo, coordinare le operazioni, di controllare che le vie di fuga siano sgombrare, decidere di cambiare strada in caso contrario. Ogni classe è comunque affidata ad un docente (in genere il docente che si trova nell'aula al momento dell'allarme). Il tempo di deflusso massimo viene periodicamente testato con esercitazioni "ad hoc".

Per quanto riguarda gli ambienti di lavoro:

- La Amm.ne è tenuta ad esercitare i compiti attribuiti dalla legislazione (D.Lgs. 297/94) in materia di edilizia scolastica compresi gli oneri per arredamento ed attrezzatura delle aule, laboratori e uffici.
- L'Amm.ne dovrà fornire all'Organizzazione apposita documentazione inerente tutte le strutture e gli impianti come da check-list riportata in tabella 2.

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'Amm.ne tenuta alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'Amm.ne competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. Per quanto riguarda l'adeguatezza dei singoli ambienti di lavoro alle normative, l'Organizzazione non ha la disponibilità economica per produrre interventi migliorativi. In un apposito documento redatto periodicamente su base annuale sono identificate le carenze e gli interventi correttivi richiesti alla Amministrazione.

Nelle pagine seguenti:

tabella 1: sono stati identificati i rischi inerenti gli ambienti di lavoro ed in particolare dopo una descrizione di sintesi identificati i rischi specifici e quanto previsto per la loro risoluzione

tabella 2: sono stati riportati i documenti che l'Amministrazione dovrà consegnare all'Organizzazione attestanti l'adozione di misure di sicurezza essenziali definite per legge.

Tabella 1 – rischi generali conseguenti la struttura e gli impianti –

Descrizione	Rischio	Eliminazione/Attenuazione a cura Amministrazione	Eliminazione/Attenuazione a cura dell'Organizzazione
Rintracciabilità per emergenza	Non agevole raggiungimento in caso di emergenza dell'edificio scolastico da parte dei mezzi di soccorso	Porre in opera segnaletica stradale per il facile raggiungimento degli edifici scolastici	Contattare VVFF e Pronto Soccorso inviando planimetrie con ubicazione degli edifici scolastici
Accessi dai cancelli	Ingresso senza alcun controllo	Impianto videosorveglianza a tutti gli ingressi	Definizione procedura per controllo accessi
Ingresso di vetture negli spazi adiacenti alla scuola	Trauma da incidente veicolare	Richiesta di fasce orarie di accesso per tutti gli operatori della Amm.ne Segnalazione spazi di manovra veicoli e di parcheggio	Allontanamento degli operatori e degli alunni nelle aree con movimentazione dei mezzi
Insonorizzazione	Danni acustici	Verifiche di rumorosità ed eventuale programma di risanamento a cura della Amm.ne	Formazione mirata agli alunni
Manutenzione impianti termici	Traumi per tagli, contusioni e abrasioni Fughe gas	Programmi periodici di manutenzione a cura della Amm.ne portati a conoscenza dell'Organizzazione	Verifica del rispetto dei programmi previsti dall'Amministrazione Comunale
Illuminazione esterna	Cadute, scivolamenti e aggressioni	Programma di interventi a Amm.ne per l'adeguamento degli spazi non illuminati	
Mantenimento e manutenzione infissi	Traumi fisici Alterazione microclima ottimale	Programma di manutenzione periodica preventiva degli infissi e pronto intervento su richiesta	Segnalazione su casi di infissi ammalorati e mal/non funzionanti

Pavimenti e rivestimenti bagni	Inciampo e scivolamento	Programmi periodi di manutenzione preventiva programmata e pronto intervento su richiesta	Segnalazione su anomalie
Scale	Cadute per scivolamento	Interventi a Amm.ne per la posa ed il mantenimento periodico delle strisce antiscivolo	
Pareti	Microlesioni, polveri	Programmi periodi di manutenzione, a cura Amm.ne	Sollecitare il corpo docente ad evitare piccoli danni ed alterazioni
Impianto elettrico	Elettrocuzione	Interventi di verifica a Amm.ne Produzione documentazione di legge (rif.to tab. 2)	
Impianto termoidraulico	Mancato adeguamento a normativa	Produzione documentazione di legge (rif.to tab. 2) Rendere facilmente accessibili gli organi di intercettazione alimentazione caldaie	Formare la squadra di emergenza all'interruzione dell'alimentazione in caso di emergenza
Arredamento	Urti, schegge ed errata postura	Mantenimento degli arredi e sostituzione di quelli ammalorati	Pronta segnalazione alla Amm.ne delle singole esigenze
Videoterminali	Scarsa conoscenza delle norme	Fornitura di arredi ed impianti di illuminazione ed elettrici a norma	Formazione agli operatori sulle corrette posture e sul corretto lay-out
Punto di raccolta per emergenza	Confusione in emergenza	Identificazione con apposita cartellonistica	
Illuminazione di emergenza e funzionamento porte antipanico	Confusione in emergenza		Verifica periodica da parte del singolo referente di plesso con registro Munire i custodi di ogni plesso di apposita torcia elettrica di emergenza
Attrezzature antincendio	Mancato funzionamento	Rendere edotta l'Organizzazione dei programmi e delle verifiche effettuate da parte della Amm.ne	
Apparecchi elettrici	Elettrocuzione		Utilizzo solo di apparecchi con marchio CE e dismissione degli altri Divieto di utilizzo apparecchi non di proprietà dell'Organizzazione

Tabella 2 – documentazione che l'Amm.ne dovrà fornire

SICUREZZA DELL'EDIFICIO E DEGLI IMPIANTI			
Documento che attesta l'adozione di misure di sicurezza essenziali	Riferimento legislativo e/o normativo	Ente preposto al rilascio della certificazione	Oggetto della verifica
Certificato di agibilità della struttura	- T.U.L.L.SS. art. 221 e successive modificazioni - DPR 22.5.1994 n° 425 (art. 4)	Comune in cui è ubicato l'edificio	Conformità della destinazione d'uso

Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) o Nulla Osta Provvisorio (NOP)	• DPR 01/08/2011 n.151 • DPR 26.5.1994 n° 689 tab. B p.to 6 > 500 add. • DM 16.2.82 • Legge 7.12.84 n° 818 • DPR 19.7.86 n° 577 • D.L. 27.8.94 n° 514 proroga NOP 180 gg. • DM 16.8.92 prev. incendi edil. Scolastica • Legge 26.7.65 n° 966 • Legge 18.7.80 n° 406 (regolamento esecuzione)	Comando Provinciale dei VV.FF.	Esame progetto Sopralluogo di verifica Installazione segnaletica conforme DPR n.151 del 01/08/2011
Dichiarazione di conformità degli impianti antincendio	• Decreto ministeriale 37/2008 • Legge 5.3.90 n° 46 • DPR 447/91 • D.L. 23.5.1995 (art. 11)	Ditta installatrice in possesso dei requisiti professionali (art. 3)	Verifica di conformità alle norme di prevenzione incendi
Denuncia dell'impianto di terra (mod. B – scheda rosa)	• DPR 547/55 art. 328 • DM 18.12.75 p.to 5.4.3.	ISPEL (dal 15.6.94). Le verifiche periodiche sono effettuate dal PMIP	Effettuata entro 30gg dalla messa in funzione. Verifica conformità norme CEI biennale
Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici	• Decreto ministeriale 37/2008 • Legge 5.3.90 n° 46 • DPR 447/91 • Legge 1.3.68 n° 186 • D.L. 23.5.1995 (art. 11)	Ditta installatrice in possesso dei requisiti professionali (art. 3)	Verifica rispondenza dell'impianto alle Norme CEI
Denuncia dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche	• DPR 547/55 art. 40 • DM 18.12.75 p.to 5.4.6. • DPR 26.5.59 n. 689 tab. B p.tp 6 > 500 add	INAIL (dal 15.6.94). Le verifiche periodiche sono effettuate dal PMIP	Effettuata entro 30gg dalla messa in funzione. Verifica conformità Norme CEI 81 – 1 (autoprotezione almeno biennale)
Dichiarazione di conformità degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche	• Decreto ministeriale 37/2008 • Legge 5.3.90 n° 46 • DPR 447/91 • Legge 1.3.68 n° 186 • D.L. 23.5.1995 (art. 11)	Ditta installatrice in possesso dei requisiti professionali (art. 3)	Verifica rispondenza dell'impianto alle Norme CEI
Dichiarazione di conformità degli impianti radiotelevisivi ed elettronici	• Decreto ministeriale 37/2008 • Legge 5.3.90 n° 46 • DPR 447/91 • Legge 1.3.68 n° 186 • D.L. 23.5.1995 (art. 11)	Ditta installatrice in possesso dei requisiti professionali (art. 3)	Verifica rispondenza dell'impianto alle Norme CEI
Dichiarazione di conformità degli impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi)	• Decreto ministeriale 37/2008 • Legge 5.3.90 n° 46 • DPR 447/91 • Legge 1.3.68 n° 186 • D.L. 23.5.1995 (art. 11)	Ditta installatrice in possesso dei requisiti professionali (art. 3)	Verifica rispondenza dell'impianto alle Norme CEI

SICUREZZA DELL'EDIFICIO E DEGLI IMPIANTI			
Documento che attesta l'adozione di misure di sicurezza essenziali	Riferimento legislativo e/o normativo	Ente preposto al rilascio della certificazione	Oggetto della verifica
Denuncia di installazione degli impianti di riscaldamento	- DM 1.12.75 <u>Impianti nuovi</u> Obbligatoria per impianti Potenzialità > 34.8 kw <u>Impianti esistenti</u> Obbligatoria per impianti Potenzialità > 116 kw verificare singolarmente per impianti con potenza fra 34.8 – 116 kw (artt. 18 e 25) - Legge 9.1.1991 n° 10 - DPR 26.8.1993 n° 412	ISPEL Le verifiche periodiche sono effettuate dal PMIP	Libretto di impianto e targa
Dichiarazione di conformità degli impianti di riscaldamento	- Decreto ministeriale 37/2008 - Legge 5.3.90 n° 46 - DPR 447/91 - Legge 1.3.68 n° 186 - D.L. 23.5.1995 (art. 11)	Ditta installatrice in possesso dei requisiti professionali (art. 3)	Verifica rispondenza dell'impianto alle Norme UNI-CIG
Dichiarazione di conformità degli impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas	- Decreto ministeriale 37/2008 - Legge 5.3.90 n° 46 - DPR 447/91 - Legge 1.3.68 n° 186 - D.L. 23.5.1995 (art. 11)	Ditta installatrice in possesso dei requisiti professionali (art. 3)	Verifica rispondenza dell'impianto alle Norme UNI-CIG
Dichiarazione di conformità degli impianti idrosanitari	- Decreto ministeriale 37/2008 - Legge 5.3.90 n° 46 - DPR 447/91 - Legge 1.3.68 n° 186 - D.L. 23.5.1995 (art. 11)	Ditta installatrice in possesso dei requisiti professionali (art. 3)	Verifica rispondenza dell'impianto alle Norme di buona tecnica
Autorizzazione sanitaria per la preparazione e/o somministrazione di pasti se all'interno dell'edificio è presente una mensa	- Legge 30.4.1962 n° 283 e suo regolamento esecuzione - Legge 30.4.1962 n° 283 - D.L. 26.3.1980 n° 327	Sindaco del comune in cui è ubicato l'edificio	Verifica del libretto di idoneità sanitaria degli addetti alla distribuzione dei pasti
Piano di eliminazione o superamento barriere architettoniche	- Legge 30.7.71 n° 118 - DPR 27.4.78 n. 384 - Legge 9.1.89 n° 13 - Legge 5.12.92 n° 104 (legge quadro) - DM 14.6.89 n° 236 - Dlgs 2008 n° 81 - Dlgs 19.3.96 n° 242	Sindaco del comune in cui è ubicato l'edificio	Verifica dell'accessibilità e della fruibilità degli spazi
Domanda di autorizzazione allo scarico	- Legge 10.5.76 n° 319 - Legge 24.12.79 n° 650	Sindaco del comune in cui è ubicato l'edificio	Verifica che gli scarichi non vadano in fognatura

□ Rischio conseguenti ai comportamenti umani e alle procedure in atto

Per i dipendenti dell'Organizzazione, identificati in base al profilo omogeneo di attività, sono riassunti ed identificati in tabella 3 i rischi specifici tipici e quanto previsto per la eliminazione/prevenzione/attenuazione dei pericoli relativi.

Tabella 3 – rischi conseguenti ai comportamenti umani e alle procedure in atto

Descrizione	Rischio	Eliminazione/prevenzione/Attenuazione a cura dell'Organizzazione
Dirigente Scolastico	• Danni da posture scorrette • Allergie di tipo respiratorio • Scivolamento e cadute accidentali • Inquinamento dell'aria	• Favorire l'alternanza delle attività • Frequente pulizia dei locali • Favorire atteggiamento di attenzione e prevenzione • Divieto di fumo nei locali
Docenti	• Sforzo vocale • Stress • Danni da posture scorrette • Allergie di tipo respiratorio • Scivolamento e cadute accidentali • Rischio biologico da contatto con materiale organico • Traumi da utilizzo apparecchi/attrezzature/sussidi • Elettrocuzione da attrezzature	• Favorire l'alternanza delle attività e sensibilizzazione a impostazione voce • Sensibilizzazione a collaborazione • Favorire l'alternanza delle attività • Frequente pulizia dei locali • Favorire atteggiamento di attenzione e prevenzione • Fornire guanti in lattice e formazione specifica al primo intervento • Sensibilizzazione e obbligo di utilizzo di materiale in buono stato di conservazione ed a norma
Docenti e operatori di laboratorio	• Stress • Danni da posture scorrette • Allergie di tipo respiratorio • Scivolamento e cadute accidentali • Rischio biologico da contatto con materiale organico • Traumi da utilizzo apparecchi/attrezzature/sussidi • Elettrocuzione da attrezzature • Esposizione a sostanze chimiche	• Sensibilizzazione a collaborazione • Favorire l'alternanza delle attività • Frequente pulizia dei locali • Favorire atteggiamento di attenzione e prevenzione per attrezzature e sostanze chimiche • Fornire guanti in lattice e formazione specifica al primo intervento • Sensibilizzazione e obbligo di utilizzo di materiale in buono stato di conservazione ed a norma

Collaboratori scolastici (custodi)	• Movimentazione dei carichi • Utilizzo attrezzi per pulizia e contatto accidentale con sostanze chimiche • Scivolamento e cadute accidentali • Rischio biologico da contatto con materiale organico • Allergie di tipo respiratorio • Elettrocuzione da attrezzature	• Limitare movimentazione manuale dei carichi a pesi inferiori a 30 kg per gli uomini e 20 kg per le donne e sensibilizzazione all'utilizzo dei mezzi di ausilio presenti • Utilizzo di adeguati mezzi di protezione individuale (mascherine e guanti) e tempestiva segnalazione al medico di ogni eventuale stato irritativo • Acquisizione e valutazione delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati • Favorire il ricambio dell'aria nei locali • Favorire atteggiamento di attenzione e prevenzione • Fornire guanti in lattice e formazione specifica al primo intervento • Sensibilizzazione e obbligo di utilizzo di materiale in buono stato di conservazione ed a norma
Dirigente Amministrativo ed Assistenti Amministrativi	• Manipolazione sostanze chimiche (toner) • Affaticamento visivo • Disturbo muscolo scheletrici per posizioni prolungate • Disturbi da stress per tipologia del lavoro svolto e per carico di lavoro/responsabilità • Inquinamento dell'aria • Scivolamento e cadute accidentali	• Acquisizione e valutazione delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati • Favorire l'alternanza delle attività • Verifica organizzativa • Divieto di fumo e pulizia frequente • Favorire atteggiamento di attenzione e prevenzione
Studenti	• Errato utilizzo attrezzature di laboratorio • Rischi generici da ambiente	• La norma identifica gli studenti quali lavoratori solo nel momento del laboratorio. Si prevede adeguata formazione al momento dell'ingresso nella struttura scolastica al primo anno e successivamente adeguata formazione specifica da parte dei professori nell'utilizzo delle attrezzature didattiche

NOTA: tutto il personale femminile in stato di gravidanza

Il principale dovere della lavoratrice è quello di informare immediatamente il Datore di Lavoro dal suo stato di gravidanza in modo che possano essere assunti, con tempestività, tutti i provvedimenti di tutela per la salute della madre e del nascituro. Il Datore di Lavoro deve attuare misure di prevenzione e protezione volte alla tutela, con l'obiettivo di eliminare il rischio per la donna. Articolo 3 della Legge n° 1204/71: "E' vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi (si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carrelli a ruote su strada o su guida e al sollevamento dei pesi compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa), nonché ai lavori pericolosi faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto". Necessita valutare non solo la mansione specifica ma anche la condizione dell'ambiente di lavoro in cui si opera. Se a seguito della valutazione permangono le condizioni di rischio, il Datore di Lavoro potrà intervenire per esempio provvedendo a cambiare la collocazione della postazione di lavoro o la mansione. Qualora nessuna condizione possa essere attuata, a seguito dell'accertamento e della disposizione da parte dell'Ispettorato del Lavoro, si arriverà alla sospensione anticipata dell'interessata. In tutti questi casi, le lavoratrici sono tutelate dalle norme previste in particolare dalla Legge 1204/71. Viene consegnata a tutte le lavoratrici apposita nota informativa (v. allegato 7)

Al servizio dell'Organizzazione, tramite contratto di appalto stipulato con l'Amministrazione, operano alcuni soggetti in modo continuativo per prestazione d'opera specializzata per assistenza disabili.

Per tali soggetti si è provveduto a valutare la interferenza del rischio sebbene l'Organizzazione sia a tutti gli effetti solo beneficiaria della prestazione e non abbia alcuna funzione di decisore in merito alla collaborazione e cooperazione fra datori di lavoro tipica del rapporto appaltatore/appaltante così come esplicitato dall'art. 26 D.Lgs. 81/08. Dunque per questo profilo professionale la valutazione è stata svolta per i soli rischi conosciuti derivanti dall'attività e limitatamente agli ambienti, focalizzando l'effetto nei confronti dei dipendenti dell'Organizzazione e rimandando ad appositi DUVRI, da redigere da parte della Amm.ne competente, per ogni attività di terzi all'interno della scuola.

In tabella 4 sono riassunti ed evidenziati i rischi a dipendenti dell'Organizzazione causati da attività in appalto / servizi di terzi, in particolar modo da parte di attività svolte/appaltate dalla Amministrazione.

Tabella 4 – rischi a dipendenti dell'Organizzazione causati da attività in appalto/ servizi di terzi

Descrizione	Rischio per i dipendenti dell'Organizzazione	Eliminazione/prevenzione/ attenuazione
Assistenza alunni portatori di handicap	● Nessun rischio identificato a priori	● Valutazione di dettaglio, caso per caso ed in particolare per soggetti in stato di gravidanza
Pulizia mantenimento verde	● Uso attrezzature rumorose ● Uso sostanze chimiche	● Svolgere l'attività al di fuori dell'orario di utilizzo degli spazi verdi ● Limitare l'uso di sostanze / trattamenti chimici
Servizio pulizia locali interni	● Contatto accidentale con sostanze chimiche	● Attività da svolgere dopo l'orario lavorativo e stoccaggio materiali in spazi appositi riservati
Servizio raccolta rifiuti	● Trauma da contatto con veicolo ● Caduta accidentale materiale	● Svolgere l'attività al di fuori dell'orario di utilizzo degli spazi verdi ● Rispetto delle distanze di sicurezza
Servizio trasporto	● Trauma da traffico veicolare	● Selezione di operatori in possesso dei requisiti richiesti dalle normative
Servizio trasporto per uscite e visite guidate	● Trauma da traffico veicolare	● Selezione di operatori in possesso dei requisiti richiesti dalle normative
Servizio manutenzione impianti	● Incidenti da scoppio/deflagrazione gas ● elettrocuzione	● richiesta alla Amm.ne di manutenzione preventiva programmata ● necessità aggiornare etichetta con estremi ditta appaltatrice il servizio

Da una serie di casistiche variamente riportate in bibliografia, si segnalano inoltre le seguenti attività che prevedono accesso del pubblico che pur non costituendo rischio specifico identificabile possono essere causa di eventi particolari lesivi della sicurezza dei dipendenti:

- incontri con i genitori
- attività di aggiornamento o visite in spazi/edifici non propri dell'attività
- riunioni a vario livello
- percorso casa-lavoro

Le misure di attenuazione di tali rischi sono state identificate in:

- sensibilizzazione mirata degli operatori verso una corretta valutazione del rischio e alla vigilanza
- disponibilità presso tutte le sedi di numeri telefonici di pronto intervento

12- MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Gli elementi importanti degli interventi preventivi che divengono obbligatori con l'applicazione del D.Lgs. 81/08 sono:

- L'individuazione e la valutazione di questo tipo di rischio
- La meccanizzazione e l'ausiliazione delle operazioni
- L'organizzazione del lavoro (ad es. l'aumento degli addetti nelle operazioni non meccanizzabili)
- La formazione degli operatori all'esecuzione corretta delle operazioni di movimentazione: sollevamento, spinta e traino
- L'informazione sui rischi e sui danni da movimentazione manuale dei carichi
- La sorveglianza sanitaria mirata

Possibili rischi non presenti nella scuola a causa del carico che:

- pesa più di 30 Kg (20 per le donne, mentre è vietato per la donna in gravidanza);
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile;
- è collocato in una posizione che costringe chi lo deve maneggiare ad effettuare una torsione del busto o un'inclinazione del tronco;
- genera uno sforzo fisico solo mediante una torsione del busto un movimento brusco oppure, ancora, compiuto con il corpo in posizione instabile;
- genera uno sforzo ripetuto, con periodo di riposo fisiologico/ di recupero insufficiente.

L'organizzazione dell'ambiente di lavoro e delle aree di deposito da tenere sotto controllo da parte dei responsabili di settore assicurando che i materiali:

- siano tenuti secondo criteri di omogeneità tipologica e dimensionale
- quelli più frequentemente spostati siano messi ad altezze di più facile movimentazione (70-80 cm da terra) o comunque sollevati dal pavimento.
- siano disposti in modo che la presa sia più agevole e che il loro spostamento non provochi la caduta di altri.
- siano fermati su scaffalature e rastrelliere tramite fermi, catene e quant'altro possa servire per mantenere stabile il materiale
- siano spostati con il corpo in posizione stabile, con l'uso di dispositivi di protezione evitando collane, bracciali, sciarpe ecc.

Nel corso dei programmi di formazione periodica previsti nell'ambito della sicurezza sul lavoro sarà fornita corretta informazione in merito a:

Sollevamento del carico

- afferrare il carico con ambedue le mani, tenendo le braccia rigide;
- fare leva sulla muscolatura delle gambe, flettendole, anziché caricare i muscoli della schiena (questa deve essere mantenuta in posizione eretta);
- fare presa sul carico in modo tale che dita e palmi delle due mani siano a contatto con l'oggetto;
- tenere il carico vicino al busto mantenendo le braccia piegate

- evitare le torsioni del busto e le inclinazioni del tronco;
- evitare movimenti bruschi;
- le cassette di raccolta dei pezzi devono essere munite di maniglie.

Movimento del carico

- avere la piena visibilità del tragitto da percorrere;
- accertarsi che non vi siano ostacoli lungo il tragitto;
- nello spostare, alzare e sistemare pesi che superino i 30 Kg (20 per le donne) occorre essere coadiuvati da altre persone o da apposite attrezzature.

13- USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Come indicato all' *art. 69 del D.Lgs. 81/08*, si intende per **attrezzatura di lavoro** qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, mentre si intende per **uso di un'attrezzatura di lavoro** qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio. Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso viene definita **zona pericolosa** e qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa viene definito lavoratore esposto.

REQUISITI DI SICUREZZA

Come indicato all' *art. 70 del D.Lgs. 81/08*, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Per le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto verrà controllata la conformità ai requisiti generali di sicurezza riportati nell' allegato V del D.Lgs. 81/08. Le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, potranno essere considerate conformi, come indicato al comma 3 dello stesso *art. 70 del D. Lgs. 81/08*. Saranno messe a disposizione dei lavoratori esclusivamente attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza indicati, idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

All'atto della scelta delle nuove attrezzature di lavoro, come indicato all'*art. 71, comma 2, del D. Lgs.81/08*, il datore di lavoro prenderà in considerazione:

- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Al fine di **ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature** di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, verranno adottate adeguate misure tecniche ed organizzative e verranno rispettate tutte quelleriportate nell' *allegato VI del D. Lgs. 81/08*.

Tutte le attrezzature di lavoro sono state installate correttamente e si controllerà, tramite un preposto acò incaricato, che le stesse vengano utilizzate conformemente alle istruzioni d'uso. Si assicurerà, inoltre, che le attrezzature di lavoro:

- siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza
- siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione
- siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza eventualmentestabilite con specifico provvedimento regolamentare o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

CONTROLLI E REGISTRO

Verrà curata la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per le quali lo stesso è previsto. Per le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione si provvederà a che le stesse vengano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni eventuale successivo montaggio, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

Per le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose, si provvederà a che esse siano sottoposte a:

- a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
- a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

I controlli, volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e saranno effettuati da persona competente.

I risultati dei controlli saranno riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, verranno conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Come indicato nell'art. 73 del D. Lgs. 81/08, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso disporranno di ogni necessaria informazione e istruzione e riceveranno una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:

- alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- alle situazioni anormali prevedibili.

I lavoratori saranno informati sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle proprie attrezzature di lavoro, sui rischi relativi alle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature, come indicato al comma 2 dell'art. 73 del D. Lgs. 81/08.

Tutte le informazioni e le istruzioni d'uso verranno impartite in modo comprensibile ai lavoratori interessati e ci si accerterà che esse siano state recepite.

Per le attrezzature che richiedono, in relazione ai loro rischi, conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 71, comma 7, del D. Lgs. 81/08, verrà impartita una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

14- ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Il Decreto Legislativo 81/08, agli art. 174 e 177, prescrive ai Datori di Lavoro l'obbligo di informazione e formazione dei lavoratori circa l'utilizzo delle attrezzature munite di videoterminale e che le stesse rispondano ai requisiti minimi di ergonomia anche in conformità a quanto riportato nel Decreto 2 ottobre 2000 "Linee guida d'uso dei Videoterminali".

Per monitorare il rischio da VDT viene elaborato periodicamente su base annuale un questionario allegato da parte di tutti i potenziali addetti ai videoterminali. Tale rilevazione per il primo anno è stata condotta tramite interviste dell'RSPP con il DSGA agli addetti.

Nel corso dei programmi di formazione periodica previsti nell'ambito della sicurezza sul lavoro sarà fornita corretta informazione in merito a:

Definizioni

VIDEOTERMINALE (vdt)	schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato
LAVORATORE	Si considera esposto a rischio il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 175 del D. Lgs. 81/08

Disturbi da VDT

L'utilizzo del VDT, soprattutto se continuativo, può provocare qualche disturbo, essenzialmente per l'apparato muscolo-scheletrico e per la vista.

VISIVI:

- ☐ Pesantezza oculare
- ☐ Tensione oculare
- ☐ Bruciore oculare
- ☐ Arrossamento oculare
- ☐ Deficit della messa a fuoco
- ☐ Visus annebbiato

POSTURALI:

Posture incongrue con fenomeni di contrattura muscolare ed affaticamento

N.B. Trattasi di disturbi determinati dalla posizione errata assunta dall'operatore e mantenuta per lunghi periodi.

Sorveglianza sanitaria

Per i lavoratori adibiti alle attività VDT (non nel nostro caso), si attua la sorveglianza sanitaria attraverso una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati presso l'ASP locale. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto a esami specialistici. In base alle risultanze degli accertamenti, i lavoratori vengono classificati in:

- a) Idonei
- b) Idonei in modo parziale, temporaneo o permanente, con prescrizioni o limitazioni
- c) Inidonei temporaneamente
- d) Inidonei

La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa a seconda del referto medico, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.

Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui sopra ne evidenzi la necessità

Rischi per la salute

DURATA ED INTERRUZIONI

Qualora l'attività lavorativa si protragga per almeno 4 ore consecutive, l'operatore deve effettuare delle interruzioni (pause o cambiamenti di attività) pari a 15 minuti ogni 120 minuti di attività continuativa.

RIPETITIVITA' E MONOTONIA

Le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso del videoterminale devono essere assegnati anche secondo una distribuzione del lavoro che consenta di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni.

SOFTWARE E SISTEMI

L'attività al videoterminale richiede che essa sia preceduta da un adeguato periodo di formazione all'uso dei programmi e procedure informatiche. L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.

SCHERMO

La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi. L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità. La brillantezza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali. Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell'utilizzatore. È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività. Lo schermo deve essere posizionato di fronte all'operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un poco più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta

TASTIERA E MOUSE

La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani.

Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell'operatore. La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi. La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono agevolare l'uso. I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro. Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve essere posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato per il suo uso.

PIANO DI LAVORO

Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. L'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti. La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo. Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi.

SEDILE DI LAVORO

Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore. Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente. Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione regolabile. Nell'ambito di tali regolazioni l'utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata. Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un livello di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell'utente e pulibili. Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore. Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso.

COMPUTER PORTATILI

L'impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo.

SPAZIO

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi.

ILLUMINAZIONE

Il rapporto tra postazione di lavoro al VDT e ambiente circostante è condizionato principalmente da una corretta illuminazione.

L'impianto di illuminazione artificiale deve garantire una illuminazione uniforme in tutto l'ambiente ed assicurare una adeguata flessibilità in funzione delle esigenze del lavoro da svolgere e degli occupanti. È quindi necessario che siano presenti più corpi illuminanti al soffitto con comandi di accensione distinti. Per evitare abbagliamenti e riflessi fastidiosi sul videoterminale è opportuno utilizzare lampade a griglia antiriflesso o comunque schermate, che devono possibilmente essere montate parallelamente alle finestre e disposte lateralmente rispetto alle postazioni di lavoro. In generale sul soffitto, in corrispondenza del monitor, non devono esserci luci accese. L'eccessivo illuminamento delle superfici orizzontali può provocare una riduzione dello stato di benessere e di rendimento; divengono inoltre più evidenti i fenomeni di riflessione con conseguente perdita di definizione dell'immagine.

La luce naturale non può fornire in generale, data la sua variabilità legata a cause meteorologiche o stagionali, quelle condizioni costanti e ottimali per il minor affaticamento degli occhi. Qualora si utilizzi la luce naturale occorre prevedere la possibilità di filtrarla con tende adeguate e di colore appropriato in modo da ottenere illuminazione diffusa, senza abbagliamento diretto e riflessione sullo schermo.

Dalle rilevazioni condotte non si riscontrano specifici rischi in merito.

RUMORE

Le attrezzature munite di VDT utilizzate sono sufficientemente silenziose. Le più recenti stampanti laser o a getto di inchiostro sono silenziose e pertanto soddisfano sicuramente le prescrizioni minime previste dalla normativa vigente.

RADIAZIONI

Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. La presenza della marcatura **CE** sui videotermini garantisce che i campi elettromagnetici sono al di sotto dei limiti raccomandati.

MICROCLIMA

Le condizioni ambientali sfavorevoli possono causare disturbi quali:

secchezza delle mucose degli occhi o della gola dovute a scarsa umidità o cattiva qualità dell'aria per la presenza di inquinanti;

situazioni di mancato comfort dovuti a temperatura troppo alta o troppo bassa o per la presenza di correnti d'aria fastidiose che colpiscono una zona circoscritta del corpo (es.: la nuca, le gambe).

Il comfort termico è un aspetto importante per chi utilizza il videoterminale. Negli uffici si raccomanda una temperatura non inferiore a 18 °C e non superiore a 22 °C d'inverno, mentre nel periodo estivo è importante che la differenza tra la temperatura interna e quella esterna non superi i 7 °C.

L'umidità relativa deve essere compresa tra il 40% e il 60%.

Il ricambio d'aria deve essere adeguato. Quando c'è un impianto di condizionamento, devono essere rispettate le quantità minime di aria esterna di rinnovo e devono essere presenti sistemi di filtrazione e depurazione dell'aria. I filtri hanno la funzione di purificare l'aria esterna e l'aria di ricircolo.

È necessario che la postazione di lavoro non sia posta in vicinanza di fonti di calore radiante (gli elementi degli impianti di riscaldamento, le finestre nel periodo estivo) e che sia evitata la presenza di correnti d'aria fastidiose (provenienti da porte, finestre, bocchette di ventilatori, ecc.).

15- RISCHIO RUMORE

La presenza di livelli di rumorosità nettamente percepibili, o addirittura elevati, in ambienti di lavoro, specie se erogati per tempi d'esposizione piuttosto prolungati, incide in misura assolutamente negativa sulle condizioni di salute e sullo stato di benessere dei soggetti esposti. In tali circostanze l'effetto più evidente è la riduzione, più o meno severa, della funzione uditiva.

E' inoltre importante ricordare che il rumore in ambiente di lavoro, non si limita a determinare danni di tipo uditivo ma, in relazione all'importanza quali-quantitativa dell'esposizione, causa effetti di tipo psichico, neuroendocrino, psicosomatico e psicosociale.

La legislazione italiana, ed in particolare il Decreto Legislativo 81/08, tutela appunto nella sua globalità le condizioni di salute dei lavoratori.

La valutazione del rumore effettuata è stata eseguita prendendo in considerazione in particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi compresa l'eventuale esposizione a rumore impulsivo;
- i valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. 81/08;
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzature di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre all'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;
- la disponibilità di DPI dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Nel valutare l'attività in esame risulta, anche sulla base dei dati di letteratura (in particolare le Linee Guida ISPESL), che i lavoratori sono esposti a un valore di rumore inferiore ai valori limite dettati dal D.Lgs. 81/08, cioè risulta $L_{EX,8h} < 80 \text{ dB(A)}$ e $p_{peak} < 135 \text{ dB(C)}$. Essendo dunque al di sotto di tali valori limite di esposizione, non è necessaria la formazione e informazione dei lavoratori, i quali pertanto non sono soggetti all'uso di DPI.

Non esiste il rischio rumore.

Benché i valori siano al di sotto dei limiti inferiori, tutti i lavoratori sono stati comunque informati su:

- i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;
- le misure adottate in applicazione delle presenti norme;

- le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi;
- la funzione dei dispositivi di protezione individuale, le circostanze in cui ne è previsto l'uso e le modalità di uso;
- il significato ed il ruolo del controllo sanitario per mezzo del medico competente;
- i risultati ed il significato della valutazione del rischio rumore.

Non risulta necessaria una formazione specifica dei lavoratori in quanto esposti a un rumore inferiore a 80 dB(A) e 135 dB(C). Non risultano quindi soggetti all'uso dei dispositivi di protezione individuale.

Il controllo sanitario può essere esteso ai lavoratori la cui esposizione quotidiana personale sia superiore ai valori inferiori di azione (80 dB(A) e 135 dB(C)), qualora i lavoratori interessati ne facciano richiesta e il medico competente ne confermi l'opportunità, anche al fine di individuare effetti extrauditivi.

16- RISCHIO CHIMICO

Il rischio chimico a prescindere dai lavoratori in fase di apprestamento si riferisce essenzialmente al contatto con sostanze chimiche nocive, tossiche o corrosive relative alle operazioni di pulizia. Una notevole fonte di rischio deriva, ancora una volta, dall'accumulo di sostanze o di residui non più in uso, spesso non etichettate, con recipienti non più in grado di garantire tenuta, in luoghi non idonei ad evitare rischio in caso di spandimento.

Le prime misure di tutela da attuare necessariamente sono:

- ⇒ Smaltimento (conferendo a ditta specializzata) differenziato dei rifiuti, residui, recipienti vuoti, sostanze scadute o vietate.
- ⇒ Conservare presso la Direzione Amministrativa le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate in conformità della seguente procedura:
 - Stilare una lista delle sostanze chimiche presenti;
 - Richiedere al fornitore le schede di sicurezza redatte in lingua italiana, procedurane la consultazione prima dell'immagazzinamento e dell'utilizzo;
 - Spedire una copia delle schede di sicurezza al RSPP;
 - Informare e formare i lavoratori
 - Procedurare l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze ogni qual volta si acquistino nuovi prodotti.
- ⇒ Verificare che tutti i recipienti riportino l'indicazione scritta del nome e del codice numerico del prodotto contenuto e dei rischi associati. In caso di travaso di parte della sostanza dal contenitore originale ad un altro assicurarsi di riportare l'indicazione scritta del nome e del codice numerico del prodotto contenuto e dei rischi associati su quello di destinazione o di provvedere allo smaltimento dei residui.
- ⇒ I prodotti ed i rifiuti che abbiano proprietà nocive per la salute devono essere custoditi in recipienti a tenuta e la loro presenza deve essere adeguatamente segnalata.
- ⇒ Apporre idonea cartellonistica nei locali ove si depositano le sostanze chimiche indicante il divieto di fumare, mangiare e bere
- ⇒ Attivare idonea procedura in modo che la manipolazione di sostanze pericolose per la salute venga effettuata esclusivamente da personale competente; i lavoratori devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale, sia per proteggere le vie respiratorie che per proteggersi da contatti accidentali attraverso la pelle o gli occhi, devono essere formati circa il loro uso e gli obblighi in conformità delle schede di sicurezza dei prodotti.

Individuazione delle sostanze pericolose

Per ogni area di lavoro significativa e per ogni mansione è stata valutata la presenza e l'uso di sostanze pericolose. In generale si è già operato eliminando le sostanze non più in uso e quelle sostituibili con altre, simili e meno pericolose.

Per le sostanze presenti sono state richieste ai fornitori le "Schede di Sicurezza" in quanto obbligatorie per effetto del DM. 28-01-1992 "Disciplina dell'imballaggio dei preparati pericolosi" e successivo D.Lgs 285/98.

Tutte le schede sono state esaminate per evidenziare i rischi, le misure preventive e i dispositivi Individuali di Protezione (DPI) prescritti.

Il Datore di lavoro ha disposto che ogni sostanza potenzialmente pericolosa non potrà essere ordinata se prima non sarà valutata la relativa scheda di sicurezza sia da parte del datore di lavoro, sia dal Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione che dal Medico competente.

Al responsabile del servizio compete la tenuta degli elenchi delle sostanze potenzialmente pericolose presenti a scuola.

La scuola utilizza le seguenti tipologie di sostanze chimiche:

- MATERIALI DI PULIZIA E DISINFEZIONE;
- PRODOTTI PER LABORATORIO, TONER

Durante l'uso di sostanze pericolose occorre:

Prima dell'attività

- tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l'impiego di sostanze chimiche nocive e a sostituire ciò che è nocivo con ciò che non lo è o lo è meno;
- prima dell'impiego della specifica sostanza occorre consultare l'etichettatura e le istruzioni per l'uso al fine di applicare le misure di sicurezza più opportune (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i consigli di prudenza sono di seguito riportati);
- la quantità dell'agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione;
- tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle modalità di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di emergenza.

Durante l'attività

- è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;
- è indispensabile indossare l'equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie respiratorie, tute etc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici presenti.

Dopo l'attività

- tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati;
- deve essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione (es. contenitori usati).

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA

Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all'utilizzo di agenti chimici è necessario condurre l'interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i soggetti che utilizzano o che si possono trovare a contatto con agenti chimici considerati pericolosi in conformità alle indicazioni contenute

nell'etichetta delle sostanze impiegate.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

In funzione delle sostanze utilizzate, occorrerà indossare uno o più dei seguenti DPI marcati "CE" (o quelli indicati in modo specifico dalle procedure di sicurezza di dettaglio):

- guanti
- calzature
- occhiali protettivi
- indumenti protettivi adeguati
- maschere per la protezione delle vie respiratorie (che se necessario verranno fornite a lavoratori appositamente formati).

17- RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Si ricorda che le infezioni (es: tetano, epatite, tbc, etc) se conseguenti a lavoro vanno denunciate come malattia professionale oltreché come infortunio. Presso ogni aula sono disponibili guanti in lattice che dovranno obbligatoriamente essere indossati dal personale prima di entrare in contatto con fluidi organici (sangue, feci, ecc.) di eventuali infortunati.

N.B. I LIQUIDI BIOLOGICI DEVONO ESSERE CONSIDERATI TUTTI POTENZIALMENTE INFETTI

Protezione delle mani:manipolando materiale biologico utilizzare sempre guanti protettivi; i guanti devono essere sempre sostituiti quando non appaiono più integri e se sono visibilmente imbrattati; non riutilizzare guanti tolti (anche se sembrano puliti); ricordarsi che i guanti non danno protezione assoluta alla pelle quindi lavarsi accuratamente le mani dopo averli rimossi.

Utilizzare normalmente i guanti di lattice; si consiglia a coloro che sviluppano ipersensibilità al prodotto (e solo a loro, dato il costo) di utilizzare guanti in vinile (latex free).

NON lavare i guanti dopo l'uso.

NON toccare con le mani guantate apparecchiature, presidi, telefono, fogli di lavoro, rubinetti, computers, maniglie delle porte o altro (la mancata osservanza di questa norma comportamentale può rendere tali oggetti fonte di contaminazione per se stessi e per gli altri che a tale regola si attengono).

Usare guanti di tipo casalingo (gomma) per compiti di pulizia ambientale, per la pulizia dello strumentario e per le procedure di decontaminazione.

Protezione del viso e degli occhi :il viso e gli occhi devono essere protetti con occhiali o visiera durante tutte le operazioni che possono in qualche modo provocare schizzi o produzione di aerosol di materiale potenzialmente infetto o di sostanze chimiche dannose.

Spargimento di materiale biologico su superfici:

- indossare mascherina, occhiali e guanti di gomma
- coprire con carta assorbente un'area più vasta di quella visibilmente contaminata
- versare disinfettante ad alta attività
- lasciare agire per 15 minuti
- asportare con pinze e guanti il materiale così trattato e gettare come rifiuti speciali
- lavare con detergente
- risciacquare
- disinfettare di nuovo.

18- RISCHIO PER LE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA

La tutela della salute lavoratrici madri attraverso l'eliminazione o riduzione dell'esposizione a fattori di rischio professionali per le gravide ,per l'embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di rischio abortigeni, mutageni e teratogeni, ha comportato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, per le lavoratrici addette alle lavorazioni.

A seguito della suddetta valutazione, sono state individuate le seguenti misure di prevenzione e protezione da adottare:

Verranno modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e, che non comportino una posizione particolarmente affaticante.

In caso di ulteriori prescrizioni specifiche, esse verranno indicate nelle singole attività lavorative oggetto della valutazione dei rischi, riportate nel seguito.

Le lavoratrici addette alle rispettive mansioni ed il rappresentante per la sicurezza sono stati informati sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure adottate

Nota

L'art. 12, comma 1, del D Lgs. 15112001 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell'interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4 della Legge 1204/71 (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese dell'astensione prima del parto al periodo successivo al parto.

Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro e all'ente erogatore dell'indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologo del SSN o con esso convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull'attività svolta, circa la compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a mansione comportante l'obbligo di sorveglianza sanitaria, un certificato del Medico Competente attestante l'assenza di rischi per lo stato di gestazione

Occorre provvedere alla tutela, in particolare, della salute psichica lesa o messa in pericolo dalla cattiva organizzazione delle risorse umane, la tutela del rischio specifico da stress lavorativo di una particolare categoria di lavoratori che in ragione delle peculiarità della prestazione lavorativa sono i soggetti più esposti alla sindrome in esame.

Ed è in quest'ottica che verranno effettuati adeguati controlli periodici sui lavoratori., in quanto solo attraverso i singoli controlli è possibile acquisire quelle conoscenze sulla base delle quali il datore di lavoro è in grado evitare il rischio specifico dello stress lavorativo (ad esempio non assegnare turni notturni una persona che ha già manifestato e magari curato sindromi depressive)con una diversa organizzazione del personale, secondo il normale criterio del prevedibile ed evitabile

19- MOBBING E STRESS DA LAVORO CORRELATO

Il **Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali** - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro - ha pubblicato il 18 novembre 2010 la **lettera circolare prot. 15/SEGR/0023692** in ordine alla approvazione delle **indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato** di cui all'art. 28, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. documento di riferimento.

La Commissione ha previsto che la valutazione del rischio da stress di lavoro-correlato deve essere articolata in due fasi e precisamente:

- **la prima necessaria** (valutazione preliminare);
- **la seconda eventuale** e da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzioni adottate dal datore di lavoro si rivelino inefficaci.

Per quanto concerne la **valutazione preliminare**, questa consiste nella **rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili** (possibilmente numericamente) appartenenti a 3 famiglie:

1. **Eventi sentinella**, da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati internamente in azienda (andamento nel tempo), quali ad esempio ad esempio:
 - indici infortunistici;
 - assenze per malattia;
 - turnover;
 - procedimenti e sanzioni;
 - segnalazioni del medico competente;
 - specifiche e frequenti lamentele formalizzate dai lavoratori.
2. **Fattori di contenuto del lavoro:**
 - ambiente di lavoro e attrezzature;
 - carichi e ritmi di lavoro;
 - orario di lavoro e turni;
 - corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.
3. **Fattori di contesto del lavoro:**
 - ruolo nell'ambito dell'organizzazione;
 - autonomia decisionale e controllo;
 - conflitti interpersonali al lavoro;
 - evoluzione e sviluppo di carriera;
 - comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste).

Nel caso in cui nella valutazione preliminare **non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato** tali da richiedere delle azioni correttive, il datore di lavoro è tenuto a darne evidenza all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e prevedere comunque un piano di monitoraggio.

Nel caso in cui la valutazione preliminare **evidenzi degli elementi di rischio da stress lavoro-correlato**, è necessario procedere con la **pianificazione e adozione di opportuni elementi correttivi** (organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc...). Se, nonostante questi interventi, la successiva rivalutazione dello stress lavoro-correlato non evidenzia dei significativi miglioramenti, è necessario ricorrere alla seconda fase.

La seconda fase prevede una **valutazione approfondita della percezione soggettiva dei lavoratori** attraverso differenti strumenti, quali ad esempio questionari, focus group, interviste semi strutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori previsti nella valutazione preliminare.

L'esito della valutazione da stress lavoro correlato ha comportato la stesura di un apposito documento parte integrante del presente DVR con valutazione di rischio specifico BASSO.

In linea generale si provvederà, inoltre, a:

- Dare ai singoli lavoratori la possibilità di scegliere le modalità di esecuzione del proprio lavoro; Diminuire l'entità delle attività monotone e ripetitive;
- Aumentare le informazioni concernenti gli obiettivi;
- Sviluppare uno stile di leadership;
- Evitare definizioni imprecise di ruoli e mansioni.
- Distribuire/comunicare efficacemente gli standard ed i valori dell'organizzazione a tutti i livelli organizzativi, per esempio tramite manuali destinati al personale, riunioni informative, bollettini;
- Fare in modo che gli standard ed i valori dell'organizzazione siano noti ed osservati da tutti i lavoratori dipendenti;

- Migliorare la responsabilità e la competenza del management per quanto riguarda la gestione dei conflitti e la comunicazione;
- Stabilire un contatto indipendente per i lavoratori;
- Coinvolgere i dipendenti ed i loro rappresentanti nella valutazione del rischio e nella prevenzione dello stress psicofisico e del mobbing

20- PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

E' previsto un programma di controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e di funzionalità in accordo al sistema SGSL previsto all'art.30 del D. Lgs.81/08.

Si attuerà con le modalità previste dal D.Lgs.81/08 un programma di revisione periodica della valutazione dei rischi ogni qualvolta vi siano delle significative modifiche del ciclo lavorativo, con riferimento alla sicurezza, e comunque ogni tre anni.

Con riferimento alla valutazione del rischio ed alle sue revisioni, sarà conseguentemente adeguata la formazione dei lavoratori dipendenti che sarà aggiornata ogni volta che cambieranno le condizioni del ciclo lavorativo e verranno eseguite delle modifiche sul luogo di lavoro, e comunque per ogni nuovo assunto.

Copia del presente documento per quanto attiene le tabelle dei rischi e le schede di emergenza verrà fornita a tutto il personale dipendente dell'Organizzazione.

Anche il personale supplente, indipendentemente dalla durata dell'incarico, riceverà copia del presente documento assolvendosi così gli obblighi di informazione.

Spetterà al referente di ogni plesso provvedere alla formazione di tale personale in merito ai rischi specifici ed alle procedure di emergenza vigenti (p.es: punto di raccolta, componenti delle squadre di emergenza, vie di fuga ed evacuazione) nonché fornire adeguate istruzioni scritte relativamente all'uso di macchine ed impianti particolari utilizzati.

Per l'anno scolastico in corso si prevede di attivare le procedure per la gestione delle attrezzature e delle schede di sicurezza dei prodotti chimici presenti nel laboratorio scientifico.

Il programma di miglioramento sarà dettagliato periodicamente in base al Manuale SGSL.

21- VALUTAZIONE INDICI DI ATTENZIONE

RISCHI PER LA SICUREZZA	
I RISCHI PER LA SICUREZZA, O RISCHI DI NATURA INFORTUNISTICA, SONO QUELLI RESPONSABILI DEL POTENZIALE VERIFICARSI DI INCIDENTI O INFORTUNI, OVVERO DI DANNI O MENOMAZIONI FISICHE (PIÙ O MENO GRAVI) SUBITE DALLE PERSONE ADDETTE ALLE VARIE ATTIVITÀ LAVORATIVE, IN CONSEGUENZA DI UN IMPATTO FISICO-TRAUMATICO DI DIVERSA NATURA (MECCANICA, ELETTRICA, CHIMICA, TERMICA, ECC.). LE CAUSE DI TALI RISCHI SONO DA RICERCARE, ALMENO NELLA MAGGIORANZA DEI CASI, IN UN NON IDONEO ASSETTO DELLE CARATTERISTICHE DI SICUREZZA INERENTI: - L'AMBIENTE DI LAVORO; - LE APPARECCHIATURE UTILIZZATE; - LE MODALITÀ OPERATIVE; - L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, ECC.	
A1.RISCHI DOVUTE A CARENZE STRUTTURALI DELL'AMBIENTE DI LAVORO RELATIVAMENTE A:	Indice di attenzione
- ALTEZZA DELL'AMBIENTE	1

- SUPERFICIE DELL'AMBIENTE	2
- VOLUME DELL'AMBIENTE	2
- PAVIMENTI (LISCI O SCONNESSI)	2
- PARETI (SEMPLICI O ATTREZZATE: SCAFFALATURA, APPARECCHIATURA)	2
- SCALE FISSE E/O MOBILI	2
- SOLAI (TENUTA)	1
- SOPPALCHI (DESTINAZIONE, PRATICABILITÀ, TENUTA, PORTATA)	1
- BOTOLE (VISIBILI E CON LA CHIUSURA A SICUREZZA)	1
- USCITE (IN NUMERO SUFFICIENTE IN FUNZIONE DEL PERSONALE)	2
- PORTE (IN NUMERO SUFFICIENTE IN FUNZIONE DEL PERSONALE)	2
- LOCALI	1
- ILLUMINAZIONE (NORMALE E DI EMERGENZA)	1
A2.RISCHI DA CARENZE DI SICUREZZA SU APPARECCHIATURE:	
- PROTEZIONE DEGLI ORGANI DI COMANDO	3
- PROTEZIONE NELL'USO DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO	3
- PROTEZIONE NELL'USO DI ASCENSORI E MONTACARICHI	3
- PROTEZIONE NELL'USO DI APPARECCHI A PRESSIONE (BOMBOLE E CIRCUITI)	3
A3.RISCHI DA MANIPOLAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE:	
- SOSTANZE INFIAMMABILI	3
- SOSTANZE CORROSIVE	3
- SOSTANZE COMBURENTI	3
- SOSTANZE ESPLOSIVE	3
A4.RISCHI DA CARENZA DI SICUREZZA ELETTRICA CONNESSA A:	
- IDONEITÀ DEL PROGETTO	3
- IDONEITÀ D'USO	3
- IMPIANTI A SICUREZZA INTRINSECA IN ATMOSFERE A RISCHIO DI INCENDIO E/O DI ESPLOSIONE.	1
A5.RISCHI DA INCENDIO E/O ESPLOSIONE PER:	
- PRESENZA DI MATERIALI INFIAMMABILI D'USO	3
- PRESENZA DI DEPOSITI DI MATERIALI INFIAMMABILI (CARATTERISTICHE STRUTTURALI DI VENTILAZIONE E DI RICAMBI D'ARIA)	3
- CARENZA DI SISTEMI ANTINCENDIO	3
- CARENZA DI SEGNALETICA DI SICUREZZA	3

B.RISCHI PER LA SALUTE	Indice di attenzione
B1.RUMORE (PRESENZA DI APPARECCHIATURE RUMOROSE DURANTE IL CICLO OPERATIVO E DI FUNZIONAMENTO) CON PROPAGAZIONE DELL'ENERGIA SONORA NELL'AMBIENTE DI LAVORO.	1
B2 VIBRAZIONI (PRESENZA DI APPARECCHIATURE E STRUMENTI VIBRANTI) CON PROPAGAZIONE DELLE VIBRAZIONI A TRASMISSIONE DIRETTA O INDIRETTA.	1
B3.RADIAZIONI NON IONIZZANTI	1
PRESENZA DI APPARECCHIATURE CHE IMPIEGANO RADIOFREQUENZE, MICROONDE, RADIAZIONI INFRAROSSE, ECC.: - SORGENTI DI RADIO FREQUENZE - SORGENTI DI MICROONDE - RADIAZIONI INFRAROSSE - RADIAZIONE OTTICA (VISIBILE) - RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE - ULTRASUONI - LUCE LASER	
B4.MICROCLIMA	
CARENZE NELLA CLIMATIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER QUANTO ATTIENE ALLA TEMPERATURA:	
- UMIDITÀ RELATIVA	3
- VENTILAZIONE	3
- CALORE RADIANTE	3
- CONDIZIONAMENTO	3
B5.ILLUMINAZIONE	
CARENZE NEI LIVELLI DI ILLUMINAMENTO AMBIENTALE E DEI POSTI DI LAVORO.	2
NON OSSERVANZA DELLE INDICAZIONI TECNICHE PREVISTE IN PRESENZA DI VIDEOTERMINALI.	
- PRESENZA DI VIDEOTERMINALI:	
..POSIZIONAMENTO	2
..ILLUMINOTECNICA	1
..POSTURA	1
..MICROCLIMA.	2

FATTORI DI RISCHIO"	Indice di attenzione
GRUPPO N.01.	
- SPAZI DI LAVORO	
QUESTI FATTORI DI RISCHIO COMPORTANO I SEGUENTI "RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI":	
- R.01.01.. RISCHIO DI URTO/CADUTA/TAGLIO/FERITA PER RESTRINGIMENTI DEI PASSAGGI,	1
ABBASSAMENTI DEL SOFFITTO, PRESENZA DI OSTACOLI LUNGO LE VIE DI CIRCOLAZIONE.	2
- R.01.02.. RISCHIO DI URTO/CADUTA PER INCIAMPI E MATERIALE VARIO NON SEGNALATI NÉ DISLOCATI IN APPOSITO LUOGO.	2
- R.01.03.. RISCHIO DI URTO/CADUTA PER PAVIMENTAZIONE SCONNESSA O MALMESSA.	2
- R.01.04.. RISCHIO DI URTO/CADUTA/TRASCINAMENTO/IMPIGLIAMENTO PER MOVIMENTAZIONE INTERNA DI CARICHI	2
- R.01.05.. RISCHIO DA VIBRAZIONI PER GUIDA MEZZI DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO.	1
- R.01.06.. RISCHIO PER LA SALUTE CONNESSO A CIRCOLAZIONE INTERNA DI MEZZI DI TRASPORTO NON ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA.	1

- R.01.07.. RISCHIO DI URTO/CADUTA/TAGLIO/FERITA PER POSTO DI LAVORO SOPRAELEVATO.	1
- R.01.08.. RISCHIO DI URTO/CADUTA/TAGLIO/FERITA PER NON IDONEA O NON CORRETTA DISPOSIZIONE DEL LUOGO DI LAVORO.	2
- R.01.09.. RISCHIO COMBINATO CONNESSO ALL'ATTRAVERSAMENTO DI UNA STRADA O ALLA PERCORRENZA DI UN CAMMINAMENTO PERICOLOSO PER IL TRANSITO DI PEDONI.	1
- R.01.10.. RISCHIO DI SCHIACCIAMENTO/URTO/CADUTA/TAGLIO/FERITA PER INCIDENTE STRADALE.	1
GRUPPO N.02.	
- AGENTI BIOLOGICI (COD.002)	
- AGENTI CANCEROGENI (COD.003)	
- AGENTI CHIMICI (COD.004)	
- SOSTANZE PERICOLOSE (COD.039)	
QUESTI FATTORI DI RISCHIO COMPORTANO I SEGUENTI "RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI":	
- R.02.01.. RISCHIO IGIENICO PER MANCATA PULIZIA LOCALI, COMPATIBILMENTE CON LA LORO DESTINAZIONE D'USO.	3
- R.02.02.. RISCHIO COMBINATO PER INTERAZIONE CON OPERAZIONI DI PULIZIA.	2
- R.02.03.. RISCHIO IGIENICO PER MANCANZA DI APPOSITI CONTENITORI PER RIFIUTI O PER ACCUMULO NON SMALTITO O PER LA MANIPOLAZIONE DEI RIFIUTI.	5
- R.02.04.. RISCHIO PER LA SALUTE CONNESSO ALLE CARATTERISTICHE IGIENICO – SANITARIE DELL'ACQUA.	1
- R.02.05.. RISCHIO IGIENICO PER ACCESSORI NON IDONEI O MANCANTI (NON REINTEGRATI) NEI LOCALI SERVIZI IGIENICI.	2
- R.02.06.. RISCHIO PER LA SALUTE CONNESSO AD INQUINAMENTO MICROBICO O PARTICELLARE DELL'ARIA NELL'AMBIENTE DI LAVORO.	5
- R.02.07.. RISCHIO DA CONTATTO/INALAZIONE/INGESTIONE CON SOSTANZE PERICOLOSE.	5
GRUPPO N.03.	
- AMIANTO (COD.004)	
- PIOMBO (COD.033)	
- RADIAZIONI IONIZZANTI (COD.034)	
- RADIAZIONI NON IONIZZANTI (COD.035)	
QUESTI FATTORI DI RISCHIO COMPORTANO I SEGUENTI "RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI":	
- R.03.01.. RISCHIO DA ESPOSIZIONE AL PIOMBO.	3
- R.03.02.. RISCHIO DA ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO.	1
- R.03.03.. RISCHIO DA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI.	1
- R.03.04.. RISCHIO DA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI.	1
GRUPPO N.04.	
- APPARECCHI A PRESSIONE (COD.007)	
- APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (COD.008)	
- ATTREZZI MANUALI (COD.009)	
- CARICO DI LAVORO FISICO (COD.010)	
- IMMAGAZZINAMENTO DI OGGETTI (COD.021)	
- MACCHINE (COD.025)	
- MANIPOLAZIONE MANUALE DI OGGETTI (COD.026)	
QUESTI FATTORI DI RISCHIO COMPORTANO I SEGUENTI "RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI":	

- R.04.04.. RISCHIO DI URTO/CADUTA/SCHIACCIAMENTO/TAGLIO/FERITA PER MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI.	3
- R.04.05.. RISCHIO DI URTO/CADUTA/SCHIACCIAMENTO/TAGLIO/FERITA PER MOVIMENTAZIONE DI CARICHI CON MEZZI MECCANICI.	4
- R.04.06.. RISCHIO DI URTO/CADUTA/SCHIACCIAMENTO/TAGLIO/FERITA PER MALDISPOSIZIONE DI CARICHI O MATERIALE IN GENERE.	4
- R.04.07.. RISCHIO DI SCHIACCIAMENTO PER CADUTA CARICHI.	3
- R.04.08.. RISCHIO DI URTO/CADUTA/SCHIACCIAMENTO/TAGLIO/FERITA CONNESSO ALLA MANUTENZIONE DEI COMPRESSORI E DEGLI ELEMENTI IN PRESSIONE.	1
- R.04.09.. RISCHIO DI URTO/CADUTA/SCHIACCIAMENTO/TAGLIO/FERITA CONNESSO ALLA MANCANZA DI ADEGUATI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DI APPARECCHI SOLLEVATORI.	1
- R.04.10.. RISCHIO DI SCHIACCIAMENTO.	4
GRUPPO N.05.	
- CARICO DI LAVORO MENTALE (COD.011)	
- CLIMATIZZAZIONE (COD.012)	
- ILLUMINAZIONE (COD.020)	
- MICROCLIMA (COD.029)	
- RUMORE (COD.036)	
- VENTILAZIONE (COD.041)	
- VIBRAZIONI (COD.042)	
- VIDEOTERMINALI (COD.043)	
QUESTI FATTORI DI RISCHIO COMPORTANO I SEGUENTI "RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI":	
- R.05.01.. RISCHIO TERMICO DI BRUCIATURE PER ELEMENTI SCALDANTI NON PROTETTI.	3
- R.05.02.. RISCHIO DI INTOSSICAZIONE DA OSSIDO DI CARBONIO	1
- R.05.03.. RISCHIO PER LA SALUTE CONNESSO A REGOLAZIONE IMPIANTO TERMICO NON CORRETTA.	1
- R.05.04.. RISCHIO PER LA SALUTE CONNESSO AD UNA REGOLAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO NON CORRETTA	1
- R.05.05.. RISCHIO PER LA SALUTE CONNESSO AD AERAZIONE NATURALE/FORZATA NON CORRETTA.	3
- R.05.06.. RISCHIO PER LA SALUTE CONNESSO AD ECCESSIVA UMIDITA' DELL'AMBIENTE DI LAVORO.	1
- R.05.07.. RISCHIO ERGONOMICO PER NON IDONEA POSTAZIONE DI LAVORO.	2
- R.05.08.. RISCHIO DI AFFATICAMENTO PER NON IDONEA POSTAZIONE DI LAVORO.	2
- R.05.09.. RISCHIO DI AFFATICAMENTO PER NON IDONEA O NON CORRETTA ILLUMINAZIONE DEL POSTO DI LAVORO	2
- R.05.10.. RISCHIO DI URTO/CADUTA PER SCARSA ILLUMINAZIONE.	2
- R.05.11.. RISCHIO DI AFFATICAMENTO E STRESS PER ECCESSIVA CONCENTRAZIONE SUL LAVORO A VDT/PC	2
- R.05.12.. RISCHIO DI AFFATICAMENTO E/O DISAGIO PER MICROCLIMA NON IDONEO.	2
- R.05.13.. RISCHIO PER LA SALUTE DA STRESS TERMICO PER MICROCLIMA NON IDONEO: COLPO DI CALORE	1
- R.05.14.. RISCHIO PER LA SALUTE DA STRESS TERMICO PER MICROCLIMA NON IDONEO:	2
- R.05.15.. RISCHIO DA ESPOSIZIONE A RUMORE.	1
GRUPPO N.06.	

- ESPLOSIVI (COD.017)	
- GAS (RETI E APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE) (COD.019)	
- IMPIANTI ELETTRICI (COD.022)	
- INCENDIO ED ESPLOSIONE (COD.023)	
QUESTI FATTORI DI RISCHIO COMPORTANO I SEGUENTI "RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI":	
- R.06.01.. RISCHIO COMBINATO PER GESTIONE NON TEMPESTIVA E/O NON ORGANIZZATA IN CASO DI ALLARME INCENDIO OD EMERGENZE SUL LAVORO.	3
- R.06.02.. RISCHIO DI INCENDIO/ESPLOSIONE CONNESSO ALLA MANUTENZIONE E/O PRONTO INTERVENTO SULL'IMPIANTO IDROSANITARIO.	3
- R.06.03.. RISCHIO DI INCENDIO/ESPLOSIONE CONNESSO ALLA MANUTENZIONE E/O PRONTO INTERVENTO SULL'IMPIANTO TERMICO.	2
- R.06.04.. RISCHIO DI INCENDIO/ESPLOSIONE CONNESSO ALLA MANUTENZIONE E/O PRONTO INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELETTRICO.	2
- R.06.05.. RISCHIO DI INCENDIO/ESPLOSIONE CONNESSO ALLA MANUTENZIONE E/O PRONTO INTERVENTO SULL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO	1
- R.06.06.. RISCHIO DI INCENDIO/ESPLOSIONE CONNESSO ALL'USO DI GAS-LIQUIDI-SOSTANZE INFIAMMABILI.	2
- R.06.07.. RISCHIO DI URTO/CADUTA PER NON IDONEA DISLOCAZIONE DEI CABLAGGI E/O DELLE DERIVAZIONI E/O DELLE PRESE (ELETTRICI, TELEFONICI, INFORMATICI) NEL LUOGO DI LAVORO.	3
- R.06.08.. RISCHIO ELETTRICO DA CONTATTO INDIRETTO CON MASSE/ELEMENTI IN TENSIONE.	3
- R.06.09.. RISCHIO ELETTRICO DA CONTATTO DIRETTO PER PRESE DI CORRENTE MULTIPLE SPOSTABILI NON IDONEE.	3
- R.06.10.. RISCHIO DI INCENDIO.	3
GRUPPO N.07.	
- PARTI STRUTTURALI DELL'EDIFICIO (COD.037)	
- SCALE (COD.037)	
- ARREDI (COD.037)	
QUESTI FATTORI DI RISCHIO COMPORTANO I SEGUENTI "RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI":	
- R.07.01.. RISCHIO DI SCHIACCIAMENTO PER CADUTA SUPERFICI FINESTRATE NON ADEGUATAMENTE VINCOLATE	3
- R.07.02.. RISCHIO DI SCHIACCIAMENTO PER DISTACCO INTONACO DAL SOFFITTO, DALLE PARETI O DELLE TRAVATURE MALMESSE	2
- R.07.03.. RISCHIO DI URTO/CADUTA/TAGLIO/FERITA/SCHIACCIAMENTO CAUSATO DA PORTE/FINESTRE/INFISSI CON SENSO DI APERTURA NON IDONEO.	3
- R.07.04.. RISCHIO DI TAGLIO/FERITA PER CONTATTO CON VETRI ROTTI.	3
- R.07.05.. RISCHIO DI URTO/CADUTA/TAGLIO/FERITA/SCHIACCIAMENTO CAUSATO DA PORTA A VETRI/VETRATA NON SEGNALATA.	3
- R.07.06.. RISCHIO DI URTO/CADUTA/TAGLIO/FERITA/SCHIACCIAMENTO PER SUPERFICI VETRATE NON ADEGUATAMENTE VINCOLATE.	3
- R.07.07.. RISCHIO DI TAGLIO/FERITA PER MANIGLIE DI INFISSI NON IDONEE.	2
- R.07.08.. RISCHIO DI TAGLIO/FERITA PER ELEMENTI IMPIANTO IDROSANITARIO MALMESSI.	1
- R.07.09.. RISCHIO DI URTO/CADUTA PER PAVIMENTAZIONE SCIVOLOSA.	2
- R.07.10.. RISCHIO DI URTO/CADUTA PER APERTURA NELLE PARETI NON PROTETTE.	1

- R.07.11.. RISCHIO DI URTO/CADUTA PER APERTURE NELLA PAVIMENTAZIONE NON PROTETTE NÉ SEGNALATE.	1
- R.07.12.. RISCHIO DI URTO/CADUTA PER SCALA NON IDONEA (SCALA TROPPO RIPIDA O CON ALZATA ECCESSIVA - SCALA CON PEDATA STRETTA – SCALA SENZA CORRIMANO O CON CORRIMANO MALMESSI.	1
- R.07.13.. RISCHIO DI URTO/CADUTA PER SCALE SCIVOLOSE.	2
- R.07.14.. RISCHIO DI URTO/CADUTA PER SCALE SENZA PARAPETTI O CON PARAPETTI MALMESSI.	1
- R.07.15.. RISCHIO DI URTO/CADUTA PER USO NON CORRETTO DELLA SCALA SPOSTABILE.	3
- R.07.16.. RISCHIO DI SCHIACCIAMENTO PER CADUTA DI SCAFFALATURE/ARREDI NON VINCOLATI O DI ARMADI/ARREDI INSTABILI.	4

ELENCO DEI “FATTORI DI RISCHIO GENERICO” RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ PER SINGOLO SOGGETTO					
FATTORI DI RISCHIO	Indice d’attenzione				
	al u n n o	d o c e n t e	doc ent e lab ora tori o	Col lab ora tori cus tod i	ammi nistra tivi
3.01.01.---R.01.01.. R. DI URTO/CADUTA/TAGLIO/FERITA PER RESTRINGIMENTI DEI PASSAGGI, ABBASSAMENTI DEL SOFFITTO, PRESENZA DI OSTACOLI LUNGO LE VIE DI CIRCOLAZIONE.	3	2	2	2	1
3.01.02.---R.01.02.. R. DI URTO/CADUTA PER INCIAMPI E MATERIALE VARIO NON SEGNALATI NÉ DISLOCATI IN APPOSITO LUOGO.	2	2	2	2	1
3.01.03.---R.01.03.. R. DI URTO/CADUTA PER PAVIMENTAZIONE SCONNESSA O MALMESSA.	2	2	2	3	1
3.01.04.---R.01.07.. R. DI URTO/CADUTA/TAGLIO/FERITA PER POSTO DI LAVORO SOPRAELEVATO.	1	2	2	3	1
3.01.05.---R.02.01.. R. IGIENICO PER MANCATA PULIZIA LOCALI, COMPATIBILMENTE CON LA LORO DESTINAZIONE D'USO.	2	2	2	2	2
3.01.06.---R.02.05.. R. IGIENICO PER ACCESSORI NON IDONEI O MANCANTI (NON REINTEGRATI) NEI LOCALI SERVIZI IGIENICI.	2	1	1	1	1
3.01.07.---R.04.01.. R. DI INTRAPPOLAMENTO IN ASCENSORE IN SEGUITO A MANCANZA DI ENERGIA ELETTRICA.	1	1	1	1	1
3.01.08.---R.04.02.. R. COMBINATO CONNESSO AD UNA NON COMPLETA CHIUSURA DELLE PORTE DI CABINA DEGLI ASCENSORI.	1	1	1	1	1
3.01.09.--R.04.04.. R.DI URTO/CADUTA/SCHIACCIAMENTO/TAGLIO /FERITA PER MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI.	3	1	3	3	1
3.01.10.--R.04.05.. R.DIURTO/CADUTA/SCHIACCIAMENTO/TAGLIO/FERITAPER MOVIMENTAZIONE DI CARICHI CON MEZZI MECCANICI.	3	1	2	2	1
3.01.11.--R.04.06.. R.DI URTO/CADUTA/SCHIACCIAMENTO/TAGLIO/FERITA PER MALDISPOSIZIONE DI CARICHI O MATERIALE IN GENERE.	3	1	2	2	1
3.01.12.---R.04.07.. R. DI SCHIACCIAMENTO PER CADUTA CARICHI.	2	1	2	3	1

3.01.13.---R.05.01..R. TERMICO DI BRUCIATURE PER ELEMENTI SCALDANTI NON PROTETTI.	3	1	3	1	1
3.01.14.---R.05.03..R. PER LA SALUTE CONNESSO A REGOLAZIONE IMPIANTO TERMICO NON CORRETTA.	1	1	1	1	1
3.01.15.---R.05.07..R. ERGONOMICO PER NON IDONEA POSTAZIONE DI LAVORO.	2	2	2	2	3
3.01.16.---R.05.08..R. DI AFFATICAMENTO PER NON IDONEA POSTAZIONE DI LAVORO.	2	2	2	2	3
3.01.17.---R.05.09..R. DI AFFATICAMENTO PER NON IDONEA O NON CORRETTA ILLUMINAZIONE DEL POSTO DI LAVORO.	2	3	3	1	2
3.01.18.---R.05.10..R. DI URTO/CADUTA PER SCARSA ILLUMINAZIONE.	2	1	1	2	1
3.01.19.---R.05.11..R. DI AFFATICAMENTO E STRESS PER ECCESSIVA CONCENTRAZIONE SUL LAVORO A VIDEOTERMINALE/PC.	2	1	1	1	3
3.01.20.---R.05.12..R. DI AFFATICAMENTO E/O DISAGIO PER MICROCLIMA NON IDONEO.	2	2	3	1	2
3.01.21.---R.05.13..R. PER LA SALUTE DA STRESS TERMICO PER MICROCLIMA NON IDONEO: COLPO DI CALORE.	1	1	1	1	1
3.01.22.---R.05.14..R. PER LA SALUTE DA STRESS TERMICO PER MICROCLIMA NON IDONEO: TEMPERATURA TROPPO BASSA/ALTA.	2	1	3	1	1
3.01.23.---R.05.15..R. DA ESPOSIZIONE A RUMORE.	1	1	1	1	1
3.01.24.---R.06.01..R. COMBINATO PER GESTIONE NON TEMPESTIVA E/O NON ORGANIZZATA IN CASO DI ALLARME INCENDIO OD EMERGENZE SUL LAVORO	2	2	2	2	2
3.01.25.---R.06.07..R. DI URTO/CADUTA PER NON IDONEA DISLOCAZIONE DEI CABLAGGI E/O DELLE DERIVAZIONI E/O DELLE PRESE (ELETTRICI, TELEFONICI, INFORMATICI) NEL LUOGO DI LAVORO.	3	3	3	2	2
3.01.26.---R.06.08..R. ELETTRICO DA CONTATTO INDIRETTO CON MASSE/ELEMENTI IN TENSIONE.	3	1	3	2	2
3.04.27.---R.06.09..R. ELETTRICO DA CONTATTO DIRETTO PER PRESE DI CORRENTE MULTIPLE SPOSTABILI NON IDONEE	3	3	3	3	3
3.01.28.---R.06.10..R. DI INCENDIO.	2	2	2	2	2
3.01.29.---R.07.01..R. DI SCHIACCIAMENTO PER CADUTA SUPERFICI FINESTRATE NON ADEGUATAMENTE VINCOLATE.	3	1	1	2	1
3.01.30.---R.07.02..R. DI SCHIACCIAMENTO PER DISTACCO INTONACO DAL SOFFITTO, DALLE PARETI O DALLE TRAVATURE MALMESSE.	2	1	1	2	1
3.01.31.---R.07.03..R. DIURTO/CADUTA/TAGLIO/FERITA/SCHIACCIAMENTO CAUSATO DA PORTE/FINESTRE/INFISSI CON SENSO DI APERTURA NON IDONEO	3	1	1	2	1
3.01.32.---R.07.04..R. DI TAGLIO/FERITA PER CONTATTO CON VETRI ROTTI.	3	1	3	3	1
3.01.33.---R.07.08..R. DI TAGLIO/FERITA PER ELEMENTI IMPIANTO IDROSANITARIO MALMESSI.	2	1	1	1	1
3.01.34.---R.07.09..R. DI URTO/CADUTA PER PAVIMENTAZIONE SCIVOLOSA.	2	2	2	2	2
3.01.35.---R.07.13..R. DI URTO/CADUTA PER SCALE SCIVOLOSE.	2	1	2	2	2

3.01.36.---R.07.15..R. DI URTO/CADUTA PER USO NON CORRETTO DELLA SCALA SPOSTABILE.	3	1	3	3	2
3.01.37.---R.07.16..R. DI SCHIACCIAMENTO PER CADUTA DI SCAFFALATURE/ARREDI NON VINCOLATI O DI ARMADI/ARREDI INSTABILI.	3	1	2	3	2

ALLEGATI: